

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 14

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1983.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1983 — <i>Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione</i>	Pag. 5
Allegato A. — Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione	» 9
Appendici I e II	» 20
Appendice III.	» 55
Allegato B. — Parti o prodotti di animali o di piante di cui all'art. 2.	» 61
Allegato C. — Elenco delle specie oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità. .	» 63
Formulari:	
Allegato D	» 69
Allegato E.	» 79
Allegato F. — Elenco delle zone con l'indicazione dei Paesi e territori di appartenenza.	» 85

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1983.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni, concernente la «tabella Export», disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci;

Vista la legge n. 874 del 19 dicembre 1975, con la quale è stata ratificata la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1976);

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1979 concernente l'attuazione di detta convenzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e n. 3418/83 del 28 novembre 1983 pubblicati rispettivamente nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L384 del 31 dicembre 1982 e n. L344 del 7 dicembre 1983;

Ritenuta la necessità di dare pratica attuazione a livello nazionale alle normative comunitarie;

Ritenuta pertanto l'esigenza di modificare il regime d'importazione delle merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976, nonché il regime di esportazione delle merci di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni - Allegati

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, conformemente all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82, per esemplare deve intendersi:

a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice I della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente decreto, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice II della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencate nell'allegato B del presente decreto, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dalla etichetta o da una qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o di prodotti di animali appartenenti a queste stesse specie;

c) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice III della convenzione e qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente decreto.

Le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:

importazione: l'importazione definitiva e la temporanea importazione o l'introduzione dal mare;

esportazione: l'esportazione definitiva e la temporanea esportazione di esemplari della flora e fauna italiana;

riesportazione: l'esportazione di un esemplare comunque precedentemente importato.

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente decreto:

allegato *A*, riportante il testo della convenzione e le relative appendici I-II-III. In queste appendici, gli esemplari sono contrassegnati con il simbolo C1 e C2 (specificamente elencati nell'allegato *C*, parte I e II) ovvero non sono contrassegnati da alcun simbolo, a seconda della disciplina ad essi riservata dal regolamento (CEE) n. 3626/82;

allegato *B*, nel quale sono elencate le parti e prodotti ottenuti a partire da animali o da piante di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo;

allegato *C*, parte I, nella quale sono riportati gli esemplari elencati nelle appendici II e III della convenzione ai quali la CEE riserva un trattamento analogo a quello previsto per gli esemplari dell'appendice I;

allegato *C*, parte II, nella quale sono riportati gli esemplari elencati nelle appendici II e III della convenzione, il cui commercio, la Comunità europea ha sottoposto ad un controllo particolare;

allegato *D*, formulario di licenza o di certificato di riesportazione;

allegato *E*, formulario di «certificato CITES»;

allegato *F*, elenco delle zone con l'indicazione dei Paesi e territori di appartenenza.

Art. 2.

Importazione dai Paesi extracomunitari (Appendici I e C1)

L'importazione da Paesi extracomunitari (zone A2 - A3 - B - C) di esemplari riportati nell'allegato *A*, appendice I e nell'allegato *C*, parte I (C1), nonché di loro parti e di prodotti derivati, di cui all'allegato *B* al presente decreto, è soggetta al rilascio di una licenza d'importazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

L'importazione degli esemplari di cui al primo comma non è consentita per scopi commerciali, salvo deroghe da concedere conformemente alla convenzione e nel quadro della normativa comunitaria.

La domanda di licenza, redatta su formulario conforme allo schema riportato nell'allegato *D* al presente decreto, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Viale America - Roma, corredata dei seguenti documenti:

certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e foreste, ai sensi dell'art. III, par. 3 della convenzione;

permesso di esportazione o certificato di riesportazione rilasciato dall'organismo competente del Paese esportatore.

Nel caso d'importazione di esemplari viventi, il richiedente deve indicare nella domanda l'indirizzo esatto e completo del destinatario dell'esemplare. È fatto obbligo a chiunque detenga o possieda o comunque rappresenti il legale proprietario di detto esemplare di comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ogni eventuale e successiva variazione di indirizzo.

Art. 3.

Divieto di commercializzazione

In conseguenza del divieto d'importazione di cui all'art. 2, secondo comma, del presente decreto e conformemente all'art. 6 del par. 1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 è vietato esporre a scopi commerciali, vendere, detenere per la vendita, offrire in vendita o trasportare per la vendita esemplari dell'allegato *A*, appendice I e dell'allegato *C*, parte I, fatta eccezione:

per le importazioni effettuate o autorizzate anteriormente al 1° gennaio 1984 in conformità alla convenzione;

per gli altri casi previsti dal sopracitato art. 6 per i quali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste può accordare specifica deroga.

Art. 4.

Importazione da Paesi extracomunitari (Appendice II - Appendice III e allegato C2)

L'importazione dai Paesi extracomunitari (zona A2 - A3 - B - C) di esemplari elencati nell'allegato *A*, appendici II e III e nell'allegato *C*, parte II (C2), nonché di loro parti e di prodotti derivati di cui all'allegato *B*, al presente decreto, è soggetta al rilascio di una licenza d'importazione ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. *B*) e par. 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

La relativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato all'allegato *D*) al presente decreto, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Viale America - Roma, corredata della autorizzazione alla (ri)-esportazione rilasciata dall'organismo competente del Paese di origine e/o provenienza.

Nel caso d'importazione di animali vivi inclusi nell'allegato *C*, parte II, la domanda dovrà essere corredata di un'attestazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, riguardante le prescrizioni dell'art. 10, par. 1, lettera *b*), terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Art. 5.

Importazione dai Paesi CEE

L'importazione dai Paesi CEE di esemplari, parti o prodotti derivati, elencati negli allegati *A, B, C* al presente decreto è consentita mediante presentazione in dogana di uno dei sottoindicati documenti, vistato ai fini dei controlli previsti dall'art. 9, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82, dal competente Servizio certificazioni CITES del Corpo forestale dello Stato, operante presso le dogane abilitate:

copia della licenza riservata al titolare con la quale un Paese comunitario ha autorizzato l'importazione dell'esemplare da Paesi terzi;

certificato «CITES» rilasciato dall'autorità di gestione del Paese (ri)-esportatore, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 e conforme al modello allegato al presente decreto (allegato *E*);

certificato fitosanitario rilasciato dalla competente autorità del Paese (ri)-esportatore, qualora si tratti di vegetali, ai sensi dell'art. 19 del regolamento n. 3418/83.

Art. 6

Deroghe

Per l'importazione di esemplari destinati ad uso personale o domestico, si applicano le disposizioni previste all'art. VII della convenzione e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

In conformità all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3626/82, le dogane possono consentire l'importazione di esemplari da erbario e da museo di cui al citato art. 12 del regolamento n. 3626/82 a condizione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilasci apposito attestato.

Art. 7.

Esportazione verso Paesi extracomunitari

L'esportazione verso i Paesi extracomunitari (zona A2, A3, B e C) di esemplari, loro parti o prodotti derivati, elencati nell'allegato *A* - appendici I, II, e nell'allegato *C* è soggetta al rilascio di una licenza di esportazione ai sensi dell'art. 10, par. 3 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

La relativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato come allegato *D* al presente decreto, deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata di un nullaosta rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli III e IV della convenzione.

Art. 8.

Esportazione verso Paesi CEE

L'esportazione verso i Paesi CEE degli esemplari di cui al precedente art. 7 è consentita direttamente dalle dogane su presentazione del «certificato CITES», conforme al formulario riportato come allegato *E* al presente decreto, rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Riesportazione verso Paesi extracomunitari

La riesportazione verso i Paesi extracomunitari di esemplari, parti o prodotti derivati, elencati negli allegati *A, B, C* al presente decreto, è soggetta al rilascio di un certificato di riesportazione, ai sensi dell'art. 10, par. 3 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

La relativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato come allegato *D* al presente decreto, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, corredata dei documenti comprovanti che l'introduzione nella Comunità è avvenuta conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Art. 10.

Riesportazione verso Paesi CEE

La riesportazione verso i Paesi comunitari degli esemplari di cui al precedente art. 9 è consentita dalle dogane su presentazione del «certificato CITES», che verrà rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La relativa domanda, redatta su formulario conforme allo schema riportato come allegato *E* al presente decreto, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 11.

In conformità all'art. 8, par. 3 e all'art. 16, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3418/83, il titolare è tenuto a restituire l'originale e tutte le copie delle licenze d'importazione/esportazione non utilizzate, immediatamente dopo la loro scadenza.

In conformità all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 3418/83, l'originale delle licenze d'importazione/esportazione, debitamente scaricato, è restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni-esportazioni - Roma.

Art. 12.

Il presente decreto costituisce rispettivamente, l'allegato A al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime d'importazione delle merci, e l'allegato n. 4 al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente la «tabella Export».

Art. 13.

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1979 concernente l'attuazione della convenzione di Washington è abrogato. Ogni riferimento ad esso s'intende fatto al presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 dicembre 1983

Il Ministro del commercio con l'estero.

CAPRIA

Il Ministro delle finanze

VISENTINI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

PANDOLFI

ALLEGATO A

CONVENZIONE**sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione**

GLI STATI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che la fauna e la flora selvatiche costituiscono per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni presenti e future;

COSCIENTI del valore sempre crescente, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della fauna e della flora selvatiche;

RICONOSCENDO che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche;

RICONOSCENDO inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale;

CONVINTI che si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

*Articolo I***Definizioni**

Ai fini della presente convenzione, e salvo che il contesto richieda un'altra interpretazione, le espressioni seguenti significano :

- a) « specie » : ogni specie, sottospecie, oppure un gruppo di esseri viventi relativi alle medesime e geograficamente isolato;
- b) « specimen » :
 - i) qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti;
 - ii) nel caso di un animale : per le specie iscritte nelle appendici I e II, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale, facilmente identificabili, quando sono menzionati nella suddetta appendice;
 - iii) nel caso di una pianta : per le specie iscritte nell'appendice I, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, e, per le specie iscritte nell'appendice II o nell'appendice III, ogni parte oppure ogni prodotto ottenuto dalla pianta, facilmente identificabili, quando sono menzionati nelle suddette appendici;

- c) « commercio » : l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione con provenienza dal mare;
- d) « riesportazione » : l'esportazione di qualunque specimen precedentemente importato;
- e) « introduzione con provenienza dal mare » : il trasporto, in uno Stato, di specimens di specie che sono stati presi nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato;
- f) « autorità scientifica » un'autorità scientifica nazionale designata, conformemente all'articolo IX;
- g) « autorità amministrativa » : un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'articolo IX;
- h) « parte » : uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore.

*Articolo II***Principi fondamentali**

1. L'appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio. Il commercio degli specimens di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.

2. L'appendice II comprende :

- a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli specimens di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
- b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II in applicazione della lettera a)

3. L'appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.

4. Le parti non permetteranno il commercio degli specimens delle specie iscritte nelle appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo III

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice I

1. Ogni commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice I dovrà essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, il quale permesso sarà concesso soltanto dopo soddisfatti i seguenti requisiti :

- a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;

d) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per il suddetto, specimen.

3. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di importazione e di un permesso di esportazione oppure un certificato di riesportazione. Un permesso di importazione deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà emesso il parere che gli scopi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'autorità scientifica dello Stato di importazione avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario possiede le installazioni adeguate allo scopo di conservarlo e di trattarlo con cura;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato di importazione ha la prova che lo specimen non sarà utilizzato per fini principalmente commerciali.

4. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che un permesso di importazione è stato accordato per qualunque specimen vivente.

5. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice I sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte dell'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto. Il detto certificato dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità scientifica dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;

- b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che, nel caso di uno specimen vivente, il destinatario ha le installazioni adeguate per conservarlo e trattarlo con cura;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato, nel quale lo specimen è stato introdotto, avrà la prova che lo specimen stesso non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.

Articolo IV

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II

1. Qualunque commercio di specimen di una specie iscritta nell'appendice II deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione. Questo permesso deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità scientifica dello Stato di esportazione avrà emesso il parere che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
- c) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Per ognuna delle parti, un'autorità scientifica sorveglierà in maniera continua la concessione, ad opera della medesima parte, dei permessi di esportazione per gli specimens di specie iscritte all'appendice II, come pure le esportazioni reali di questi specimens. Quando un'autorità scientifica determinerà che l'esportazione di specimen di una qualunque di queste specie dev'essere limitata allo scopo di conservarla, in tutto il suo habitat, ad un livello compatibile con la sua funzione negli ecosistemi in cui si trova, e ad un livello nettamente superiore a quello che causerebbe la iscrizione della detta specie nell'appendice I, essa informerà l'autorità amministrativa competente comunicando le misure appropriate da prendere per limitare la concessione dei permessi di esportazione per il commercio degli specimens della detta specie.

4. L'importazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva presentazione sia di un permesso di esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che lo specimen è stato importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della presente convenzione;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

6. L'introduzione con provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice II sarà soggetta alla preventiva concessione di un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto. Detto certificato deve soddisfare alle condizioni seguenti :

- a) un'autorità scientifica dello Stato nel quale detto specimen è stato introdotto avrà emesso il parere che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della detta specie;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato nel quale lo specimen è stato introdotto avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà trattato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

7. I certificati di cui al paragrafo 6 più sopra possono essere concessi, su parere dell'autorità scientifica emanato dopo consultazioni con altre autorità scientifiche nazionali, e, se del caso, con autorità scientifiche internazionali, per il numero totale di specimen di cui è autorizzata l'introduzione durante periodi non superiori a un anno.

Articolo V

Regolamentazione del commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice III

1. Qualunque commercio di specimens di una specie iscritta nell'appendice III deve essere conforme alle disposizioni del presente articolo.

2. L'esportazione di uno specimen di una specie iscritta nell'appendice III da parte di qualunque Stato, che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, sarà soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione che dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:

- a) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che lo specimen in questione non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla preservazione della fauna e della flora in vigore in questo Stato;
- b) un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà la prova che qualunque specimen vivente sarà preparato e trasportato in maniera tale da evitare i rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

3. Salvo i casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, l'importazione di qualunque specimen di una specie iscritta nell'appendice III sarà soggetta alla presentazione preventiva di un certificato d'origine, e, nel caso di una importazione con provenienza da uno Stato che ha iscritto la detta specie nell'appendice III, di un permesso d'esportazione.

4. Quando si tratta di una riesportazione, un certificato emesso dall'autorità amministrativa dello Stato di riesportazione, che precisi che lo specimen è stato trasformato in questo Stato, oppure che verrà riesportato, costituirà prova per lo Stato di importazione che le disposizioni della presente convenzione sono state rispettate per gli specimens in questione.

Articolo VI

Permessi e certificati

1. I permessi e certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.
2. Un permesso di esportazione deve contenere le informazioni precisate nel modulo riprodotto nell'appendice IV; esso non sarà valevole per l'esportazione che per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio.
3. Qualunque permesso o certificato deve contenere il titolo della presente convenzione; contiene il nome e il timbro dell'autorità amministrativa che lo ha emanato ed un numero di controllo attribuito dall'autorità amministrativa.
4. Qualunque copia di un permesso o di un certificato emanato da un'autorità amministrativa

deve essere chiaramente marcata come copia e non può essere utilizzata al posto dell'originale di un permesso o di un certificato, a meno che non sia stipulato altrimenti sulla copia.

5. Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens.

6. Un'autorità amministrativa dello Stato di importazione di qualunque specimen annullerà e conserverà il permesso di esportazione o certificato di riesportazione e qualsiasi permesso di importazione corrispondente presentato in relazione all'importazione del detto specimen.

7. Quando ciò sia fattibile e appropriato, un'autorità amministrativa potrà fissare una marca su qualunque specimen per facilitarne l'identificazione. A tale scopo, marca significa qualunque impressione o stampiglia indelebile, sigillo di piombo o altro mezzo adeguato ad identificare uno specimen, e tale marca sarà studiata e progettata in modo tale che la sua falsificazione ad opera di persone non autorizzate sia resa più difficile possibile.

Articolo VII

Esenzioni e altre disposizioni speciali in relazione al commercio

1. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al transito o trasbordo di specimens attraverso il territorio, o nel territorio, di una parte mentre gli specimens restano sotto controllo doganale.
2. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione o di riesportazione avrà verificato che uno specimen fu acquistato anteriormente alla data in cui entrarono in vigore le disposizioni della presente convenzione rispetto a detto specimen le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a questo specimen se la detta autorità emette un certificato a tale effetto.
3. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno a specimens che siano articoli personali o di uso domestico. Queste regole peraltro non si applicheranno nei seguenti casi:
 - a) nel caso di specimens iscritti nell'appendice I, se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza e vengano importati in questo Stato; oppure
 - b) nel caso di specimens iscritti nell'appendice III:
 - 1) se i medesimi furono acquisiti dal proprietario fuori del suo Stato di normale residenza

e in uno Stato nel cui ambiente selvatico si è verificata la cattura o la raccolta;

- ii) se i medesimi vengono importati nello Stato di residenza abituale del proprietario;
- iii) lo Stato nel quale si è verificata la cattura o la raccolta richiede la previa concessione di un permesso di esportazione prima di qualsiasi esportazione di detti specimens;

a meno che un'autorità amministrativa non abbia verificato che gli specimens furono acquisiti prima che le disposizioni della presente convenzione entrassero in vigore rispetto a tale specimen.

4. Gli specimens di una specie animale iscritta nell'appendice I e allevati in cattività per fini commerciali, o di una specie vegetale iscritta nell'appendice I e riprodotti artificialmente per fini commerciali, saranno considerati specimens delle specie iscritte nell'appendice II.

5. Quando un'autorità amministrativa dello Stato di esportazione avrà verificato che qualunque specimen di una specie animale è stato allevato in cattività o che qualunque specimen di una specie vegetale è stato riprodotto artificialmente, o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, o di uno dei suoi prodotti, un certificato di questa autorità amministrativa a tale effetto sarà accettato in sostituzione dei permessi richiesti in conformità alle disposizioni degli articoli III, IV o V.

6. Le disposizioni degli articoli III, IV e V non si applicheranno al prestito, donazione o interscambio non commerciale fra scienziati o istituzioni scientifiche che risultano registrati da una autorità amministrativa del loro Stato, relativamente a specimens da erbario, altri specimens conservati, disseccati o inglobati da museo, e materiali di piante vive che portino un'etichetta emessa o approvata da un'autorità amministrativa.

7. Un'autorità amministrativa di qualunque Stato potrà accordare deroghe rispetto ai requisiti degli articoli III, IV e V, e permettere il movimento, senza permessi o certificati, di specimens che formino parte di un giardino zoologico, circo, collezione zoologica o botanica ambulante o altre mostre itineranti, a condizione che :

- a) l'esportatore o importatore dichiari le caratteristiche complete di questi specimens all'autorità amministrativa;
- b) i detti specimens rientrino nelle categorie specificate al paragrafo 2 o 5 del presente articolo;
- c) l'autorità amministrativa abbia verificato che qualunque specimen vivente venga trasportato e

curato in maniera tale che si riduca al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

Articolo VIII

Misure che dovranno essere prese dalle parti

1. Le parti adotteranno le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e per proibire il commercio di specimens in violazione delle medesime. Queste misure comprenderanno :

- a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali specimens;
- b) la confisca o il rinvio allo Stato esportatore degli specimens in questione.

2. Oltre alle misure prese in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque parte potrà, quando lo reputi necessario, prevedere una qualunque procedura di rimborso interno per le spese incontrate a seguito della confisca di uno specimen acquisito in violazione delle misure prese in applicazione della presente convenzione.

3. Per quanto possibile, le parti cureranno che le formalità richieste per il commercio degli specimens siano eseguite con un minimo di dilazione. Allo scopo di facilitare queste formalità, ognuna delle parti dovrà designare dei porti di uscita e dei porti d'entrata dove gli specimens dovranno essere presentati per essere sdoganati. Del pari le parti dovranno verificare che ogni specimen vivo, durante qualunque periodo di transito, permanenza o trasporto, sia adeguatamente trattato, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ferite, di malattie o di maltrattamenti.

4. Nel caso di confisca di uno specimen vivente in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo :

- a) lo specimen sarà affidato ad una autorità amministrativa dello Stato che effettua la confisca;
- b) l'autorità amministrativa, dopo una consultazione con lo Stato di esportazione, rimanderà lo specimen al suddetto Stato a spese del medesimo, oppure ad un centro di osservazione e salvaguardia o ad altro luogo considerato dalla detta autorità amministrativa appropriato e compatibile con gli scopi della presente convenzione;
- c) l'autorità amministrativa potrà ottenere il consiglio di un'autorità scientifica, oppure, quando lo riterrà desiderabile, potrà consultarsi con la

segreteria, allo scopo di facilitare la decisione da prendersi in conformità col capoverso b) del presente paragrafo, comprendendosi in ciò la scelta del centro di osservazione e salvaguardia o di un altro luogo.

5. Un centro di osservazione e salvaguardia, come definito dal paragrafo 4 del presente articolo, è un'istituzione designata da un'autorità amministrativa per aver cura degli specimen viventi, specialmente di quelli che fossero stati confiscati.

6. Ognuna delle parti dovrà tenere registri relativi al commercio di specimen delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, i quali registri dovranno contenere

- a) i nomi e gli indirizzi degli esportatori e degli importatori;
- b) il numero e la natura dei permessi e certificati emessi; gli Stati con i quali si è verificato il detto commercio; le quantità e tipi di specimen, i nomi delle specie iscritte nelle appendici I, II e III, e, se del caso, la grandezza e il sesso dei detti specimen.

7. Ognuna delle parti preparerà e trasmetterà alla segreteria rapporti periodici in merito all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, e in particolare

- a) un rapporto annuale che contenga un riassunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente articolo;
- b) un rapporto biennale in merito alle misure legislative, regolamentari e amministrative adottate al fine di adempiere alle disposizioni della presente convenzione.

8. Le informazioni, alle quali si riferisce il paragrafo 7 del presente articolo saranno disponibili per il pubblico nella misura in cui ciò non è incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata.

Articolo IX

Autorità amministrative e scientifiche

1. Ai fini della presente convenzione, ognuna delle parti designerà :

- a) una o più autorità amministrative competenti per concedere permessi o certificati in nome della detta parte;
- b) una o più autorità scientifiche.

2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,

ogni Stato comunicherà al governo depositario il nome e l'indirizzo della autorità amministrativa autorizzata per comunicare con le altre parti e con la segreteria.

3. Qualunque variazione nelle designazioni o autorizzazioni previste nel presente articolo sarà comunicata alla segreteria della parte corrispondente, allo scopo di far sì che venga trasmessa a tutte le rimanenti parti.

4. Su domanda della segreteria o di qualunque autorità amministrativa designata in conformità col paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità amministrativa designata da una parte trasmetterà modelli di timbri, sigilli, e altri mezzi utilizzati per autenticare permessi o certificati.

Articolo X

Commercio con Stati che non sono parti della convenzione

Nel caso di un'esportazione o riesportazione con destinazione ad uno Stato che non è parte della presente convenzione, oppure di un'importazione con provenienza da un tale Stato, le parti possono, invece dei permessi e dei certificati richiesti dalla presente convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato; questi documenti devono, per la parte essenziale, conformarsi alle condizioni richieste per la concessione dei permessi e certificati di cui alla presente convenzione.

Articolo XI

Conferenza delle parti

1. La segreteria convocherà una conferenza delle parti non più tardi di due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione.

2. Successivamente, la segreteria convocherà riunioni ordinarie della conferenza almeno una volta ogni due anni, a meno che la conferenza decida altrimenti, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, su domanda, per iscritto, di almeno un terzo delle parti.

3. Nelle riunioni ordinarie o straordinarie della conferenza, le parti esamineranno l'applicazione della presente convenzione e potranno

- a) adottare qualunque misura necessaria per facilitare il disimpegno delle funzioni della segreteria;

b) considerare e adottare emendamenti alle appendici I e II in conformità con quanto dispone l'articolo XV;

c) analizzare il progresso realizzato nella restaurazione e conservazione delle specie iscritte nelle appendici I, II e III;

d) ricevere e considerare le informazioni presentate dalla segreteria o da qualcuna delle parti;

e) se del caso, formulare raccomandazioni destinate a migliorare l'efficacia della presente convenzione.

4. In ogni riunione ordinaria della conferenza, le parti potranno determinare la data e la sede della successiva riunione ordinaria che si terrà in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

5. In qualunque riunione, le parti potranno determinare e adottare regole di procedimento per la riunione stessa.

6. La Nazioni Unite, i relativi organismi specializzati e l'Ente internazionale per l'energia atomica, come pure qualsiasi Stato non facente parte della presente convenzione, potranno essere rappresentati nelle riunioni della conferenza per mezzo di osservatori che avranno diritto a partecipare senza voto.

7. Qualunque organismo o ente tecnicamente qualificato nella protezione, preservazione o amministrazione della fauna e della flora selvatiche e che sia compreso in una qualsiasi delle categorie menzionate in seguito potrà comunicare alla segreteria il suo desiderio di essere rappresentato da parte di un osservatore alle riunioni della conferenza, e vi sarà ammesso salvo che vi si oppongano almeno un terzo delle parti presenti :

a) organismi o enti internazionali, sia governativi che non governativi nazionali;

b) organismi o enti nazionali non governativi che sono stati autorizzati a questo scopo dallo Stato in cui sono domiciliati.

Una volta ammessi, questi osservatori avranno il diritto di partecipare senza voto ai lavori della riunione.

Articolo XII

La segreteria

1. All'entrata in vigore della presente convenzione, il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fornirà una segreteria. Nella misura in cui lo giudicherà opportuno, il direttore esecutivo potrà essere aiutato da organi-

smi o enti internazionali o nazionali, governativi o non governativi, con competenza tecnica nella protezione, conservazione e amministrazione della fauna e della flora selvatiche.

2. Le funzioni della segreteria comprenderanno le seguenti :

a) organizzare le conferenze delle parti e prestar loro i necessari servizi;

b) disimpegnare le funzioni che le sono affidate in conformità con gli articoli XV e XVI della presente convenzione;

c) realizzare studi scientifici e tecnici, in conformità con programmi autorizzati dalla conferenza delle parti, che contribuiscano alla migliore applicazione della presente convenzione, compresi studi connessi con le norme relative all'adeguata preparazione e imbarco di specimens viventi e ai mezzi per la loro identificazione;

d) studiare le informazioni delle parti nonché i rapporti delle medesime e richiedere ad esse qualunque informazione addizionale che da questo punto di vista fosse necessaria per assicurare la migliore applicazione della presente convenzione;

e) segnalare all'attenzione delle parti qualunque questione connessa con gli scopi della presente convenzione;

f) pubblicare periodicamente, e distribuire alle parti, edizioni revisionate delle appendici I, II e III, oltre a qualunque altra informazione che potesse facilitare l'identificazione di specimens delle specie comprese nelle dette appendici;

g) preparare rapporti annuali per le parti in merito alle attività della segreteria e sull'applicazione della presente convenzione, oltre a tutti gli altri rapporti e informazioni che venissero richiesti dalle parti;

h) formulare raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi e disposizioni della presente convenzione, compreso lo scambio di informazioni di natura scientifica o tecnica;

i) disimpegnare qualunque altra funzione che le fosse affidata dalle parti.

Articolo XIII

Misure internazionali

1. Quando la segreteria, in base ad informazione ricevuta, si troverà a considerare che una qualunque specie iscritta nelle appendici I e II è minacciata dal commercio di specimens di detta specie, oppure che le disposizioni della presente

convenzione non vengono applicate in maniera efficace, la segreteria comunicherà questa informazione all'autorità amministrativa autorizzata dalla parte o dalle parti interessate.

2. Quando una parte riceve comunicazione dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente articolo, essa informerà, il più rapidamente possibile e nella misura in cui la sua legislazione lo permette, la segreteria di tutti i fatti a ciò connessi, e se del caso proporrà misure correttive. Quando la parte stimerà che occorre procedere ad un'inchiesta, la stessa potrà essere eseguita da una o più persone espressamente autorizzate dalla rispettiva parte.

3. Le informazioni fornite dalla parte o procedenti da un'inchiesta fatta in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo, sarà esaminata dalla seguente conferenza delle parti, la quale potrà formulare qualunque raccomandazione consideri opportuna.

Articolo XIV

Effetto sopra la legislazione nazionale e convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo il diritto delle parti di adottare

- a) misure interne più strette rispetto alle condizioni di commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens di specie incluse nelle appendici I, II e III, misure che possono arrivare fino all'interdizione completa; oppure
- b) misure interne che limitino o proibiscano il commercio, la cattura, il possesso o il trasporto di specie non incluse nelle appendici I, II o III.

2. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in modo alcuno le disposizioni di qualunque misura interna o le obbligazioni delle parti derivanti da un trattato, convenzione o accordo internazionale relativi ad altri aspetti del commercio, cattura, possesso o trasporto di specimens, già in vigore o con entrata in vigore posteriore per qualunque delle parti, ivi comprese le misure relative alle dogane, la salute pubblica o le quarantene di vegetali o animali.

3. Le disposizioni della presente convenzione non lederanno in alcun modo le disposizioni o obbligazioni derivanti dai trattati, convenzioni o accordi internazionali conclusi fra Stati e che creano un'unione o accordo commerciale regionale che stabilisce o mantiene un regime doganale comune rispetto all'esterno che sopprime le bar-

riere doganali interne fra le parti rispettive in quanto si riferiscono al commercio fra gli Stati membri di quest'unione o accordo.

4. Uno Stato parte della presente convenzione, che è anche parte di un altro trattato, di un'altra convenzione o di un altro accordo internazionale, in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, e le cui disposizioni accordano una protezione alle specie marine iscritte nell'appendice II, sarà liberato dagli obblighi ad esso imposti in virtù delle disposizioni della presente convenzione per ciò che concerne il commercio degli specimens di specie iscritte nell'appendice II catturati da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni del detto trattato, della detta convenzione o del detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli articoli III, IV e V della presente convenzione, per l'esportazione d'uno specimen catturato in conformità col paragrafo 4 del presente articolo si richiederà soltanto un certificato di un'autorità amministrativa dello Stato dove avviene l'introduzione, che attesti che lo specimen è stato catturato in conformità alle disposizioni dei trattati, convenzioni o accordi internazionali relativi.

6. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare da parte della conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata in conformità alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e tesi giuridiche presenti o future di qualunque Stato relativamente al diritto del mare e alla natura ed alla estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione che esso esercita sulle navi che battono la sua bandiera.

Articolo XV

Emendamenti alle appendici I e II

1. Nelle riunioni della conferenza delle parti si adotteranno le seguenti disposizioni in relazione all'adozione di emendamenti alle appendici I e II

- a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II per la discussione alla seguente riunione. Il testo dell'emendamento proposto dovrà essere comunicato alla segreteria con un anticipo non minore di 150 giorni rispetto alla data della riunione. La segreteria si consulterà con le rimanenti parti o enti interessati in conformità con quanto disposto nei capoversi b) e c) del paragrafo 2 del presente

articolo e comunicherà le risposte a tutte le parti al più tardi 30 giorni prima della riunione;

- b) gli emendamenti saranno adottati da una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A questo fine, « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento;
 - c) gli emendamenti adottati in una riunione entreranno in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione, con l'eccezione della parti che formuleranno riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
2. In relazione agli emendamenti alle appendici I e II presentati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza delle parti, si applicheranno le seguenti disposizioni :
- a) qualunque parte potrà proporre emendamenti delle appendici I e II affinché siano esaminati nell'intervallo fra due riunioni della conferenza mediante il procedimento per corrispondenza enunciato nel presente paragrafo;
 - b) per ciò che si riferisce alle specie marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti. Inoltre si consulterà con gli enti intergovernativi che ebbero una qualche funzione in relazione alle dette specie, particolarmente allo scopo di ottenere qualunque informazione scientifica che si possa avere da esse e di assicurare la coordinazione delle misure di conservazione applicate da parte dei detti enti. La segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, le opinioni espresse e i dati forniti dai suddetti enti, aggiungendo le proprie conclusioni e raccomandazioni;
 - c) per ciò che si riferisce alle specie non marine, la segreteria, all'atto di ricevere il testo dell'emendamento proposto, lo comunicherà immediatamente a tutte le parti, e successivamente, nel più breve tempo possibile, comunicherà a tutte le parti le proprie raccomandazioni al riguardo.
 - d) qualunque parte, entro 60 giorni dopo la data nella quale la segreteria avrà comunicato le sue raccomandazioni alle parti in conformità coi capoversi b) e c) del presente paragrafo, potrà trasmettere alla segreteria i suoi propri commenti sull'emendamento proposto, assieme a tutti i dati scientifici relativi e ad ogni altra informazione;
 - e) la segreteria trasmetterà a tutte le parti, nel più breve tempo possibile, tutte le risposte ricevute, insieme con le proprie raccomandazioni;
 - f) se la segreteria non riceverà nessuna obiezione all'emendamento proposto nei 30 giorni decorrenti dalla data in cui essa comunicò le risposte ricevute conformemente alle disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entrerà in vigore 90 giorni dopo per tutte le parti, con eccezione di quelle che avessero formulato riserve in conformità al paragrafo 3 del presente articolo;
 - g) se la segreteria riceverà un'obiezione da qualunque parte, l'emendamento proposto sarà messo in votazione per corrispondenza in conformità alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo;
 - h) la segreteria notificherà a tutte le parti che è stata ricevuta un'obiezione;
 - i) salvo che la segreteria riceverà voti favorevoli, contrari o astenuti di almeno la metà delle parti entro 60 giorni a partire dalla data di notifica in conformità del capoverso h) del presente paragrafo, l'emendamento proposto sarà trasmesso alla seguente riunione della conferenza delle parti;
 - j) nel caso in cui i voti ricevuti rappresentano almeno la metà delle parti, l'emendamento proposto sarà adottato con una maggioranza di due terzi degli Stati che hanno votato a favore o contro;
 - k) la segreteria notificherà a tutte le parti il risultato della votazione;
 - l) se si adotterà l'emendamento proposto esso entrerà in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la data in cui la segreteria notifica la sua adozione, salvo per le parti che formuleranno riserve in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.
3. Nel periodo di tempo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o nel capoverso l) del paragrafo 2 del presente articolo, qualunque parte potrà formulare una riserva a detto emendamento mediante notifica scritta al governo depositario. Finché non ritirerà la sua riserva, la parte sarà considerata come uno Stato non facente parte della presente convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie relativa.

Articolo XVI

Appendice III e suoi emendamenti

1. Qualunque parte potrà, in qualunque momento, inviare alla segreteria una lista di specie che essa dichiara sottoposte a regolamentazione nella sua giurisdizione al fine menzionato nel paragrafo 3 dell'articolo II. Nell'appendice III si inclu-

deranno il nome della parte che ha fatto includere la specie, il nome scientifico della specie presentata e qualsiasi parte o derivato dei relativi animali o vegetali, specificato rispetto alla detta specie ai fini del capoverso b) dell'articolo I.

2. La segreteria comunicherà alle parti, il più rapidamente possibile dopo averle ricevute, le liste presentate in applicazione delle disposizioni del paragrafo I del presente articolo. La lista entrerà in vigore come parte dell'appendice III 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione della detta lista, qualunque parte può, a mezzo notifica per iscritto al governo depositario, formulare una riserva in merito a qualunque specie, a qualunque parte o a qualunque prodotto ottenuto a partire dagli animali o vegetali appartenenti a detta specie. Finché tale riserva non è ritirata, lo Stato rispettivo sarà considerato come non facente parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato di cui si tratta.

3. Qualunque parte che invia una lista di specie, da iscrivere nell'appendice III, potrà ritirare qualunque specie dalla data lista in qualunque momento, mediante notifica alla segreteria la quale comunicherà detto ritiro a tutte le parti. Il ritiro entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detta notifica.

4. Qualunque parte che presenti una lista conforme alle disposizioni del paragrafo I del presente articolo, consegnerà alla segreteria copie di tutte le leggi e regolamenti interni applicabili alla protezione di detta specie insieme con le interpretazioni che la parte considera appropriate o che possono essere richieste dalla segreteria. La parte, durante il periodo nel quale la specie in questione si trova inclusa nell'appendice III, comunicherà qualunque emendamento o variazione alle suddette leggi e ai suddetti regolamenti, come pure qualunque nuova interpretazione, mano a mano che vengono adottate.

Articolo XVII

Emendamenti alla convenzione

1. La segreteria, dietro petizione per iscritto di almeno un terzo delle parti, convocherà una riunione straordinaria della conferenza delle parti, per discutere e adottare emendamenti alla presente convenzione. Gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti. A tale scopo, « parti presenti e votanti » significa parti presenti che emettono un voto affermativo o negativo. Non si terrà conto

delle astensioni nel calcolo della maggioranza di due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento.

2. La segreteria trasmetterà a tutte le parti i testi delle proposte di emendamento almeno 90 giorni prima della relativa discussione da parte della conferenza.

3. Qualunque emendamento entrerà in vigore per le parti che l'accettano 60 giorni dopo che due terzi delle parti avranno depositato presso il governo depositario i loro rispettivi strumenti di accettazione dell'emendamento. A partire da questa data, l'emendamento entrerà in vigore per qualunque altra parte 60 giorni dopo che detta parte avrà depositato il suo proprio strumento di accettazione del medesimo.

Articolo XVIII

Risoluzione di controversie

1. Qualunque controversia che potesse sorgere fra due o più parti, in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, sarà sottoposta a negoziato fra le parti in controversia.

2. Se la controversia non potesse essere risolta in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, le parti potranno, per mutuo consenso, sottoporre la controversia ad arbitrato in particolare alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia e le parti che avranno così sottoposto la controversia saranno obbligate a seguire la decisione arbitrale.

Articolo XIX

Firme

La presente convenzione sarà aperta alla firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e, a partire da questa data, a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Articolo XX

Ratifica, accettazione e approvazione

La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo della confederazione svizzera, che sarà il governo depositario.

Articolo XXI**Adesione**

La presente convenzione resterà indefinitamente aperta all'adesione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo depositario.

Articolo XXII**Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la data in cui sarà stato depositato presso il governo depositario il decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione, oppure che aderisca alla medesima, posteriormente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo che il suddetto Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIII**Riserve**

1. La presente convenzione non è soggetta a riserve generali. Si potranno unicamente formulare riserve specifiche in conformità alle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli XV e XVI.

2. Qualunque Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà formulare una riserva specifica relativamente a:

- a) qualunque specie compresa nelle appendici I, II e III;
- b) qualunque parte o derivato specificato relativamente ad una specie inclusa nell'appendice III.

3. Finché una delle parti della presente convenzione non ritirerà la riserva dalla stessa formulata in conformità con le disposizioni del presente articolo, tale Stato sarà considerato come uno Stato non parte della presente convenzione in merito al commercio della specie, parte o derivato specificato nella detta riserva.

Articolo XXIV**Denuncia**

Qualunque parte potrà denunciare in qualunque momento la presente convenzione mediante notifica scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto 12 mesi dopo che il governo depositario avrà ricevuto la notificazione.

Articolo XXV**Depositario**

1. L'originale della presente convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il governo depositario, il quale invierà copie certificate a tutti gli Stati che lo hanno firmato o che hanno depositato strumenti di adesione alla detta convenzione.

2. Il governo depositario informerà tutti gli Stati firmatari e aderenti, e del pari la segreteria, in merito alle firme, ai depositi degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata in vigore della presente convenzione, agli emendamenti, alla formulazione e ritiro di riserve e alle notifiche di denuncia.

3. Quando la presente convenzione entrerà in vigore, il governo depositario trasmetterà una copia certificata alla segreteria delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari infrascritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Washington, il giorno tre marzo del millenovecentosettantatré.

Appendici I e II ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Interpretazione

1. Le specie, che figurano nelle presenti appendici, sono indicate :
 - a) secondo il nome delle specie, oppure,
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione « spp. » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
4. L'abbreviazione « p.e. » serve a designare specie probabilmente estinte.
5. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon si trovano incluse nell'appendice I e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie si trovano escluse dall'appendice II.
6. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'appendice II e che tali popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice I.
7. Il simbolo « - » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che popolazioni geograficamente isolate, sottospecie, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, sono escluse dall'appendice in questione, come segue :
 - 101 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan.
 - 102 *Panthera tigris altaica* (= *amurensis*).
 - 103 Popolazione della Groenlandia occidentale.
 - 104 Popolazione australiana.
 - 105 Popolazioni dell'Afganistan, del Bhutan, della Birmania, dell'India, del Nepal e del Pakistan.
 - 106 *Cathartidae*.
 - 107 Popolazione dell'America del Nord, Groenlandia esclusa.
 - 108 Popolazione degli Stati Uniti d'America.
 - 109 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus*, e *Psittacula krameri*.
 - 110 Popolazione dello Zimbabwe (allevamento in « ranch »).
 - 111 Popolazione di Papuasiasia-Nuova Guinea.
 - 112 Popolazione del Cile.
 - 113 Popolazione costiera del Cile.
 - 114 Tutte le specie non succulente.
8. Il segno « + » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'appendice in questione, come segue :
 - + 201 Popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan.
 - + 202 Tutte le sottospecie dell'America del Nord e popolazione europea, URSS esclusa.
 - + 203 Popolazione asiatica.

⁽¹⁾ Le menzioni « (C 1) » o « (C 2) » poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'allegato C, parte 1 o parte 2, del regolamento.

⁽²⁾ Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo.

- + 204 Popolazione dell'India.
- + 205 Popolazione australiana.
- + 206 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, della Birmania, dell'India, del Nepal e del Pakistan.
- + 207 Popolazione del Messico.
- + 208 Popolazione dell'America del Sud.
- + 209 Popolazioni dell'Algeria, dell'Alto Volta, del Mali, del Marocco, della Nigeria, della Repubblica Centrafricana, della Repubblica unita del Camerun, del Senegal, del Sudan e del Ciad.
- + 210 Tutte le specie della Nuova Zelanda.
- + 211 Popolazione del Cile.
- + 212 Tutte le specie della famiglia nelle Americhe.
- + 213 Popolazione costiera del Cile.

9. Il segno « = » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue :

- = 301 comprende i sinonimi *Bradypus boliviensis* e *Bradypus griseus*.
- = 302 comprende il sinonimo *Priodontes giganteus*.
- = 303 comprende il genere *Varecia*.
- = 304 comprende il sinonimo generico *Avahi*.
- = 305 comprende il sinonimo *Colobus badius kirki*.
- = 306 comprende il sinonimo *Colobus badius rufomitatus*.
- = 307 comprende il sinonimo generico *Simias*.
- = 308 comprende il genere *Hylobates* e il suo sinonimo *Symphalangus*.
- = 309 comprende i sinonimi *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* e *Lutra platensis*.
- = 310 comprende il sinonimo *Eupleres major*.
- = 311 denominato altresì *Lynx caracal*; comprende il sinonimo generico *Caracal*.
- = 312 denominato altresì *Lynx rufus escuinapae*.
- = 313 comprende il sinonimo *Physeter catodon*.
- = 314 comprende il sinonimo generico *Eubalaena*.
- = 315 denominato altresì *Equus onager khur*.
- = 316 comprende il sinonimo generico *Dama*; comprende il sinonimo *Dama*.
- = 317 comprende i sinonimi generici *Axis* e *Hyelaphus*.
- = 318 comprende il sinonimo *Bos frontalis*.
- = 319 comprende il sinonimo *Bos grunniens*.
- = 320 comprende il sinonimo generico *Novibos*.
- = 321 comprende il sinonimo *Oryx tao*.
- = 322 comprende il sinonimo *Ovis aries ophion*.
- = 323 sovente commercializzato sotto il nome *Ara caninde* sinonimo di *Ara ararauna*.
- = 324 comprende i sinonimi generici *Nicoria* e *Geoemyda* (in parte).
- = 325 comprende *Alligatoridae*, *Crocodylidae* e *Gavialidae*.
- = 326 comprende le sottofamiglie *Boinae*, *Erycinae* e *Pythoninae*.

10. Agli effetti della convenzione il simbolo « > » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue :

- > 1 serve ad indicare le radici.
- > 2 serve ad indicare il legname.
- > 3 serve ad indicare i tronchi.

Le sementi, le spore, le colture di tessuti ed i fiori recisi d'orchidee riprodotte artificialmente sono esclusi dalle disposizioni della convenzione.

	Appendice I	Appendice II
	FAUNA	
	MAMMALIA MAMMIFERI	
MONOTREMATA Monotremi <i>Tachyglossidae</i> Echidne		<i>Zaglossus spp.</i> Zaglossi o Echidne della Nuova Guinea (C 2)
MARSUPIALIA Marsupiali <i>Dasyuridae</i> Dasiuridi	<i>Sminthopsis longicaudata</i> Topo marsupiale dalla coda lunga <i>Sminthopsis psammophila</i> Topo marsupiale delle sabbie	
<i>Thylacinidae</i> Tilacinidi	<i>Thylacinus cynocephalus</i> p.e. Tilacino o Lupo marsupiale	
<i>Peramelidae</i> Peramelidi	<i>Chaeropus ecaudatus</i> p.e. Peramele o Bandicoot a piedi di porco <i>Macrotis lagotis</i> Bandicoot-coniglio <i>Macrotis leucura</i> Bandicoot-coniglio dalla coda bianca	
<i>Phalangeridae</i> Falangeridi	<i>Perameles bougainville</i> Peramele nasuto di Bougainville o P. striato	<i>Phalanger maculatus</i> Falangere o Cusco macchiato <i>Phalanger orientalis</i> Falangere lanoso
<i>Burramyidae</i> Burramidi		<i>Burramys parvus</i> Opossum pigmeo di montagna
<i>Macropodidae</i> Canguri	<i>Bettongia spp.</i> Bettongie <i>Caloprymnus campestris</i> p.e. Ratto canguro campestre	<i>Dendrolagus bennettianus</i> Canguro arboricolo di Bennet (C 2) <i>Dendrolagus inustus</i> Canguro arboricolo grigio (C 2) <i>Dendrolagus lumholtzi</i> Canguro arboricolo di Lumholtz (C 2) <i>Dendrolagus ursinus</i> Canguro arboricolo orsino o nero (C 2)

	Appendice I	Appendice II
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> Canguro lepre occidentale o Warrup	
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> Canguro striato	
	<i>Onychogalea fraenata</i> Uallabia dalle briglie	
	<i>Onychogalea lunata</i> Uallabia dall'unghia lunata	
<i>Vombatidae</i> Vombatidi	<i>Lasiorninus krefftii</i> Vombato dal naso peloso del Queensland	
EDENTATA Sdentati		
<i>Myrmecophagidae</i> Formichieri		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (C 1) Formichiere gigante
		<i>Tamandua tetradactyla chapadensis</i> (C 1) Tamandua tetradattilo del Mato grosso
<i>Bradypodidae</i> Bradipi		<i>Bradypus variegatus</i> = 301 <i>Bradipo boliviano</i>
<i>Dasypodidae</i> Armadilli	<i>Priodontes maximus</i> = 302 Armadillo o Tatù gigante	
INSECTIVORA Insettivori		
<i>Erinaceidae</i> Ricci		<i>Erinaceus frontalis</i> Riccio del Capo
PRIMATES Primati		PRIMATES spp. (*) (C 2) Scimmie e Proscimmie (tutte le specie)
<i>Cheirogaleidae</i> Chirogaleidi	<i>Allocebus spp.</i> Chirogalei con le orecchie pelose	
	<i>Cheirogaleus spp.</i> Chirogalei	
	<i>Microcebus spp.</i> Microcebi o Lemuri nani	
	<i>Phaner spp.</i> Valuvi	
<i>Lemuridae</i> Lemuri	<i>Hapalemur spp.</i> Apalemuri	
	<i>Lemur spp.</i> = 303 Lemuri	
	<i>Lepilemur spp.</i> Lepilemuri	
<i>Indridae</i> Indridi	<i>Indri spp.</i> Indri	
	<i>Lichanotus spp.</i> = 304 Avahi	
	<i>Propithecus spp.</i> Sifaka	
<i>Daubentoniidae</i> Daubentonidi	<i>Daubentonia madagascariensis</i> Ayè-Ayè	
<i>Callithricidae</i> Uistiti	<i>Callithrix aurita</i> Uistiti dalle orecchie bianche	
	<i>Callithrix flaviceps</i> Uistiti dalla testa gialla	
	<i>Leontopithecus (= Leontideus) spp.</i> Scimmie leonine	

	Appendice I	Appendice II
<i>Callimiconidae</i> Callimiconidi	<i>Saguinus bicolor</i> Uistiti calvo bicolore	
<i>Cebidae</i> Cebidi	<i>Saguinus leucopus</i> Tamarino a piedi bianchi	
	<i>Saguinus oedipus (geoffroyi)</i> Tamarino Edipo	
	<i>Callimico goeldii</i> Tamarino di Goeldi	
	<i>Alouatta palliata</i> Aluatta del Guatemala o A. col mantello	
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> Atele di Geoffroy	
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> Atele di Panama	
	<i>Brachyteles arachnoides</i> Murichi	
	<i>Cacajao spp.</i> Uakari	
	<i>Chiropotes albinasus</i> Saki dal naso bianco	
	<i>Lagothrix flavicauda</i> Lagotrice a coda gialla	
	<i>Saimiri oerstedii</i> Testina di morto o Scimmia scoiattolo dal dorso rosso	
<i>Cercopithecidae</i> Cercopiteci	<i>Cercocebus galeritus galeritus</i> Cercocebo dal berretto	
	<i>Cercopithecus diana (roloway)</i> Cercopiteco Diana	
	<i>Colobus pennanti kirki</i> = 305 Colobo di Zanzibar	
	<i>Colobus rufofimbriatus</i> = 306 Colobo ferruginoso del fiume Tana	
	<i>Macaca silenus</i> Uanderù o Scimmia dalla barba bianca	
	<i>Nasalis spp.</i> = 307 Nasica	
	<i>Papio (= Mandrillus) leucophaeus</i> Drillo	
	<i>Papio (= Mandrillus) sphinx</i> Mandrillo	
	<i>Presbytis entellus</i> Entello	
	<i>Presbytis geei</i> Presbite d'oro	
	<i>Presbytis pileatus</i> Presbite dal ciuffo	
	<i>Presbytis potenziani</i> Presbite di Mentawai	
	<i>Pygathrix nemaeus</i> Langur duca	
<i>Hylobatidae</i> Gibboni	<i>Hylobatidae spp.</i> = 308 Gibboni (tutte le specie)	
<i>Pongidae</i> Scimmie antropomorfe	<i>Pongidae spp.</i> Pongidi (Scimpanzé, Gorilla e Orango) (tutte le specie)	

	Appendice I	Appendice II
CARNIVORA		
Carnivori		
<i>Canidae</i>		
Canidi	<i>Canis lupus</i> (**) + 201 Lupo comune	<i>Canis lupus</i> (*) – 101 (C 2) Lupo comune <i>Chrysocyon brachyurus</i> (C 2) Crisocione o Lupo dalla criniera <i>Cyon alpinus</i> Cuon alpino <i>Dusicyon culpaeus</i> Volpe delle Ande <i>Dusicyon fulvipes</i> Volpe del Cile <i>Dusicyon griseus</i> Volpe grigia dell'Argentina <i>Vulpes cana</i> Volpe di Blanford
<i>Ursidae</i>	<i>Speothos venaticus</i> Speoto o Itticione	
Orsi	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> Panda gigante <i>Helarctos malayanus</i> Orso malese o Biruang <i>Selenarctos thibetanus</i> Orso tibetano o O. dal collare <i>Tremarctos ornatus</i> Orso dagli occhiali <i>Ursus arctos isabellinus</i> Orso bruno dell'Himalaia <i>Ursus arctos nelsoni</i> Orso bruno del Messico <i>Ursus arctos pruinosus</i> Orso bruno del Tibet	<i>Ursus arctos</i> (*) + 202 Orso bruno <i>Ursus (= Thalarctos) maritimus</i> (C 2) Orso bianco o O. polare <i>Ailurus fulgens</i> (C 2) Panda minore o P. rosso o P. dorato
<i>Procyonidae</i>		
Procionidi	<i>Aonyx microdon</i> Lontra dalle guance bianche del Camerun	
<i>Mustelidae</i>		
Mustelidi	<i>Enhydra lutris nereis</i> Lontra di mare meridionale <i>Lutra felina</i> Lontra marina <i>Lutra longicaudis</i> = 309 Lontra a coda lunga del centro e sud Ame- rica <i>Lutra lutra</i> Lontra comune <i>Lutra provocax</i> Lontra di fiume meridionale o L. del Cile <i>Mustela nigripes</i> Puzzola dai piedi neri	<i>Conepatus humboldtii</i> Skunk della Patagonia <i>Lutrinae spp. (*)</i> Lontre (tutte le specie)

	Appendice I	Appendice II
<i>Viverridae</i> Viverridi	<i>Pteronura brasiliensis</i> Lontra gigante del Brasile o Arirai	<i>Cryptoprocta ferox</i> Fossa <i>Cynogale bennetti</i> (C 1) Civetta lontra o Mampalon <i>Eupleres goudotii</i> = 310 Eupleride di Goudot (C 1) <i>Fossa fossa</i> (C 1) Civetta del Madagascar o Fanaloka <i>Hemigalus derbyanus</i> Civetta delle palme fasciata <i>Prionodon linsang</i> (C 1) Linsango fasciato
<i>Hyaenidae</i> Iene	<i>Prionodon pardicolor</i> Linsango macchiato <i>Hyaena brunnea</i> Iena bruna	
<i>Felidae</i> Felidi		<i>Felidae spp. (*)</i> [C 2 : <i>Felis bengalensis (*)</i> Felidi (tutte le specie) Gatto leopardo <i>Felis concolor</i> Puma <i>Felis geoffroyi</i> Gatto di monte <i>Felis pajeros</i> Gatto delle Pampas <i>Felis pardalis (*)</i> Ocelot o Gattopardo americano <i>Felis serval</i> Serval o Gattopardo africano <i>Felis tigrina (*)</i> Gatto tigre <i>Felis wiedii (*)</i> Margay <i>Felis yagouaroundi (*)</i> Jaguarondi o Gatto moro <i>Felis lynx (*)</i> Lince comune o europea <i>Felis sylvestris</i> Gatto selvatico]
	<i>Acinonyx jubatus</i> Ghepardo <i>Felis bengalensis bengalensis</i> Gatto leopardo del Bengala <i>Felis caracal (**)</i> + 203 = 311 Caracal o Lince africana o L. del deserto <i>Felis concolor coryi</i> Puma della Florida <i>Felis concolor costaricensis</i> Puma dell'America centrale <i>Felis concolor cougar</i> Puma orientale <i>Felis jacobita</i> Gatto delle Ande <i>Felis marmorata</i> Gatto marmorato	

	Appendice I	Appendice II
	<i>Felis nigripes</i> Gatto dai piedi neri <i>Felis pardalis mearnsi</i> Ocelot di Costa Rica <i>Felis pardalis mitis</i> Ocelot del Brasile <i>Felis planiceps</i> Gatto a testa piatta <i>Felis rubiginosa</i> (**) + 204 Gatto rugginoso <i>Felis rufa escuinapae</i> = 312 Lince rossa del Messico <i>Felis temmincki</i> Gatto dorato asiatico <i>Felis tigrina oncella</i> Gatto tigre del Costa Rica <i>Felis wiedii nicaraguae</i> Margay del Nicaragua <i>Felis wiedii salvina</i> Margay del Guatemala <i>Felis yagouaroundi cacomitli</i> Jaguarondi del Messico orientale <i>Felis yagouaroundi fossata</i> Jaguarondi del Messico meridionale <i>Felis yagouaroundi panamensis</i> Jaguarondi di Panama <i>Felis yagouaroundi tolteca</i> Jaguarondi del Messico occidentale <i>Neofelis nebulosa</i> Leopardo nebuloso o Pantera nebulosa <i>Panthera leo persica</i> Leone asiatico <i>Panthera onca</i> Giaguaro <i>Panthera pardus</i> Leopardo o Pantera <i>Panthera tigris</i> (**) - 102 Tigre <i>Panthera uncia</i> Leopardo delle nevi o Irbis	
<i>PINNIPEDIA</i>		
Pinnipedi		
<i>Otariidae</i>		
Otarie		
	<i>Arctocephalus townsendi</i> Arctocefalo della Guadalupa	<i>Arctocephalus spp.</i> (*) Arctocefali
<i>Phocidae</i>		
Foche		
	<i>Monachus spp.</i> Foche monache	<i>Mirounga angustirostris</i> Elefante marino del Nord (C I) <i>Mirounga leonina</i> Elefante marino del Sud (C I)

	Appendice I	Appendice II
<i>CETACEA</i> Cetacei		<i>CETACEA</i> spp. (*) (C 1) Cetacei (tutte le specie)
<i>Platanistidae</i> Platanistidi	<i>Lipotes vexillifer</i> Lipote vessillifero o Delfino lacustre cinese	
	<i>Platanista</i> spp. Platanista	
<i>Delphinidae</i> Delfini	<i>Sotalia</i> spp. Sotalie	
	<i>Sousa</i> spp. Sousa	
<i>Phocoenidae</i> Focene	<i>Neophocaena phocaenoides</i> Neomeride focenoide o Marsuino senza pinna <i>Phocoena sinus</i> Focena del Pacifico	
<i>Physeteridae</i> Capodogli	<i>Physeter macrocephalus</i> = 313 Capodoglio	
<i>Ziphiidae</i> Zifidi	<i>Berardius</i> spp. Berardi <i>Hyperoodon</i> spp. Iperodonti	
<i>Eschrichtiidae</i> Eschrichtidi	<i>Eschrichtius robustus</i> (= <i>glaucus</i>) Balena grigia	
<i>Balaenopteridae</i> Balenottere	<i>Balaenoptera acutorostrata</i> ⁽¹⁾ (**) – 103 Balenottera rostrata <i>Balaenoptera borealis</i> Balenottera boreale <i>Balaenoptera edeni</i> Balenottera di Brayde <i>Balaenoptera musculus</i> Balenottera azzurra <i>Balaenoptera physalus</i> Balenottera comune <i>Megaptera novaeangliae</i> Megattera	
<i>Balaenidae</i> Balene	<i>Balaena</i> spp. = 314 Balene franche <i>Caperea marginata</i> ⁽¹⁾ Balena marginata	
<i>SIRENIA</i> Sirenidi		
<i>Dugongidae</i> Dugonghi	<i>Dugong dugon</i> (**) – 104 Dugongo	<i>Dugong dugon</i> (*) + 205 Dugongo (C 1)
<i>Trichechidae</i> Manati o Lamantini	<i>Trichechus inunguis</i> Manato senza unghie <i>Trichechus manatus</i> Manato comune o Vacca marina	<i>Trichechus senegalensis</i> Manato africano (C 1)

⁽¹⁾ Entrerà in vigore il 1° gennaio 1986.

	Appendice I	Appendice II
PROBOSCIDEA Proboscidiati		
<i>Elephantidae</i> Elefanti	<i>Elephas maximus</i> Elefante indiano o asiatico	<i>Loxodonta africana</i> Elefante africano (C 2)
PERISSODACTYLA Perissodattili		
<i>Equidae</i> Equidi	<i>Equus africanus</i> Asino selvatico africano <i>Equus grevyi</i> Zebra reale o Z. di Grevy	<i>Equus hemionus</i> (*) Asino selvatico asiatico (C 1)
	<i>Equus hemionus hemionus</i> Asino selvatico o Emione della Mongolia <i>Equus hemionus khur</i> = 315 Khur <i>Equus przewalskii</i> Cavallo di Przewalski	
	<i>Equus zebra zebra</i> Zebra di montagna del Capo	<i>Equus zebra hartmannae</i> Zebra di Hartmann (C 1)
<i>Tapiridae</i> Tapiridi	<i>Tapirus bairdii</i> Tapiro di Baird o Tapirella <i>Tapirus indicus</i> Tapiro della gualdrappa o T. indiano <i>Tapirus pinchaque</i> Tapiro dei monti o T. delle Ande	<i>Tapirus terrestris</i> Tapiro sudamericano (C 1)
<i>Rhinocerotidae</i> Rinoceronti	<i>Rhinocerotidae spp.</i> Rinoceronti (tutte le specie)	
TUBULIDENTATA Tubulidentati		
<i>Orycteropodidae</i> Oritteropodidi		<i>Orycteropus afer</i> Oritteropo
ARTIODACTYLA Artiodattili		
<i>Suidae</i> Suidi	<i>Babyrousa babyrussa</i> Babirussa o Porco cervo <i>Sus salvanius</i> Cinghiale nano	
<i>Hippopotamidae</i> Ippopotami		<i>Choeropsis liberiensis</i> Ippopotamo pigmeo o I. nano (C 2)
<i>Camelidae</i> Camelidi	<i>Vicugna vicugna</i> Vigogna <i>Blastocerus dichotomus</i> Cervo delle paludi <i>Cervus dama mesopotamicus</i> = 316 Daino della Mesopotamia	<i>Lama guanicoe</i> Guanaco

	Appendice I	Appendice II
	<i>Cervus duvauceli</i> Barasinga o Cervo di Duvaucel <i>Cervus elaphus hanglu</i> Hanglu o Cervo del Kashmir <i>Cervus eldi</i> Tameng o Cervo di Eld <i>Cervus porcinus annamiticus</i> = 317 Cervo porcino dell'Indocina <i>Cervus porcinus calamianensis</i> = 317 Cervo porcino di Calamian <i>Cervus porcinus kuhli</i> = 317 Cervo porcino di Bawean o di Kuhl <i>Hippocamelus antisensis</i> Huemul del Nord o H. peruviano <i>Hippocamelus bisulcus</i> Huemul del Sud <i>Moschus spp. (*)</i> + 206 Cervi muschiati <i>Ozotoceros bezoarticus</i> Cervo delle Pampas <i>Pudu pudu</i> Pudu comune o P. del Sud <i>Addax nasomaculatus</i> Antilope addax <i>Antilocapra americana peninsularis</i> Antilocapra della Bassa California <i>Antilocapra americana sonoriensis</i> Antilocapra di Sonora <i>Bison bison athabasca</i> Bisonte dei boschi <i>Bos gaurus</i> = 318 Gaur <i>Bos mutus</i> = 319 Yack selvatico <i>Bos sauveli</i> = 320 Couprey <i>Bubalus (= Anoa) depressicornis</i> Anoa o Bufalo pigmeo di pianura <i>Bubalus (= Anoa) mindorensis</i> Bufalo di Mindoro o Tamaru <i>Bubalus (= Anoa) quarlesi</i> Anoa di montagna <i>Capra falconeri chiltanensis</i> Markor di Chiltan <i>Capra falconeri jerdoni</i> Markor del Punjab	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> Cervo di Bukara o del Turkestan <i>Moschus spp. (*)</i> - 105 Cervi muschiati <i>Pudu mephistophiles</i> Pudu mefistofele o P. del Nord <i>Ammotragus lervia</i> Pecora crinita o Ammotrago <i>Antilocapra americana mexicana</i> Antilocapra del Messico <i>Capra falconeri (*)</i> Markor o C. di Falconer

	Appendice I	Appendice II
	<i>Capra falconeri megaceros</i> Markor di Kabul <i>Capricornis sumatraensis</i> Capricorno di Sumatra o Seran <i>Gazella dama</i> Gazzella Dama <i>Hippotragus niger variati</i> Antilope nera gigante <i>Nemorhaedus goral</i> Goral <i>Oryx dammah</i> = 321 Orice dalle corna a sciabola <i>Oryx leucoryx</i> Orice bianco o d'Arabia <i>Ovis ammon hodgsoni</i> Muflone dell'Himalaya <i>Ovis orientalis ophion</i> = 322 Muflone di Cipro <i>Ovis vignei</i> Muflone del Kashmir o Urial <i>Pantholops hodgsoni</i> Pantalopo di Hodgson o Chiru <i>Rupicapra rupicapra ornata</i> Camoscio d'Abruzzo <i>Manis temmincki</i> Pangolino di Temminck <i>Cynomys mexicanus</i> Cane di prateria o C. del Messico	<i>Cephalophus dorsalis</i> Cefalofo della schiena nera <i>Cephalophus jentinki</i> Cefalofo di Jentink <i>Cephalophus monticola</i> Cefalofo azzurro <i>Cephalophus ogilbyi</i> Cefalofo di Fernando Poo <i>Cephalophus sylvicultor</i> Cefalofo dei boschi o della schiena gialla <i>Cephalophus zebra</i> Cefalofo zebra <i>Damaliscus dorcas dorcas</i> Bontebok o Antilope pigarga <i>Hippotragus equinus</i> Antilope equina o roana <i>Kobus leche</i> Cobo lichi <i>Ovis ammon</i> (*) (C 2) Argali o Muflone asiatico <i>Ovis canadensis</i> + 207 Bighorn o pecora delle Montagne Rocciose <i>Manis crassicaudata</i> (C 1) Pangolino indiano <i>Manis javanica</i> (C 1) Pangolino di Giava <i>Manis pentadactyla</i> (C 1) Pangolino cinese
PHOLIDOTA		
Folidoti		
<i>Manidae</i>		
Pangolini		
RODENTIA		
Roditori		
<i>Sciuridae</i>		
Sciuridi		

	Appendice I	Appendice II
<i>Heteromyidae</i> Eteromidi		<i>Lariscus hosei</i> Spermofilo a quattro bande
<i>Muridae</i> Muridi	<i>Leporillus conditor</i> Leporillo costruttore	<i>Ratufa spp.</i> Scoiattoli giganti (C I) <i>Dipodomys phillipsii phillipsii</i> Ratto canguro di Phillips
	<i>Pseudomys fumeus</i> Falso topo fuliginoso <i>Pseudomys praeconis</i> Falso topo della Baia di Shark	<i>Notomys spp.</i> Topi saltatori d'Australia
	<i>Xeromys myoides</i> Falso ratto d'acqua <i>Zyzomys pedunculatus</i> Ratto di roccia dalla grossa coda o di Macdonnell	<i>Pseudomys shortridgei</i> Falso topo di Shortridge
<i>Chinchillidae</i> Chinchilla	<i>Chinchilla spp.</i> + 208 Chinchilla	
LAGOMORPHA Lagomorfi		
<i>Leporidae</i> Leporidi	<i>Caprolagus hispidus</i> Coniglio dell'Assam <i>Romerolagus diazi</i> Coniglio dei vulcani	<i>Nesolagus netscheri</i> Coniglio di Sumatra

AVES
UCCELLI

STRUTHIONIFORMES Struzioniformi		
<i>Struthionidae</i> Struzzi	<i>Struthio camelus</i> + 209 Struzzo del Nord Africa e area Sud sahariana	
RHEIFORMES Reiformi		
<i>Rheidae</i> Nandù	<i>Pterocnemia pennata</i> Nandù o Rea di Darwin	<i>Rhea americana albescens</i> Nandù d'Argentina
TINAMIFORMES Tinamiformi		
<i>Tinamidae</i> Tinamidi		<i>Rhynchotus rufescens maculicollis</i> Tinamo rosso (Pollo delle pampas) della Bolivia <i>Rhynchotus rufescens pallescens</i> Tinamo rosso (Pollo delle pampas) dell'Argentina

	Appendice I	Appendice II
		<i>Rhynchotus rufescens rufescens</i> Tinamo rosso (Pollo delle pampas) del Brasile
	<i>Tinamus solitarius</i> Tinamo solitario	
SPHENISCIFORMES Sfenisciformi		
<i>Spheniscidae</i> Pinguini		<i>Spheniscus demersus</i> Sfenisco del Capo (C I)
	<i>Spheniscus humboldti</i> Sfenisco di Humboldt	
PODICIPEDIFORMES Podicipediformi		
<i>Podicipedidae</i> Svassi	<i>Podilymbus gigas</i> Podilimbo gigante	
PROCELLARIIFORMES Procellariformi		
<i>Diomedidae</i> Albatri	<i>Diomedea albatrus</i> Albatro comune o A. di Steller	
PELECANIFORMES Pelecaniformi		
<i>Pelecanidae</i> Pellicani	<i>Pelecanus crispus</i> Pellicano crespo o P. riccio	
<i>Sulidae</i> Sule	<i>Sula abbotti</i> Sula dai piedi grigi o di Abbott	
<i>Fregatidae</i> Fregate	<i>Fregata andrewsi</i> Fregata di Andrews	
CICONIIFORMES Ciconiformi		
<i>Ciconiidae</i> Cicogne	<i>Ciconia ciconia boyciana</i> Cicogna dal becco nero	
		<i>Ciconia nigra</i> Cicogna nera (C I)
<i>Threskiornithidae</i> Ibis e Spatole	<i>Geronticus eremita</i> Ibis eremita o dal ciuffo	<i>Geronticus calvus</i> Ibis calvo
	<i>Nipponia nippon</i> Ibis del Giappone	
		<i>Platalea leucorodia</i> Spatola (C I)
<i>Phoenicopteridae</i> Fenicotteri		<i>Phoenicopteridae spp.</i> (C I : <i>Phoenicoparrus andinus</i> Fenicotteri (tutte le specie) <i>Phoenicoparrus jamesi</i> Fenicottero di James o dal becco corto <i>Phoenicopterus ruber chilensis</i> Fenicottero del Cile <i>Phoenicopterus ruber ruber</i> Fenicottero rosso Caraibi)

	Appendice I	Appendice II
ANSERIFORMES Anseriformi <i>Anatidae</i> Anatidi	<i>Anas aucklandica nesiotis</i> Anatra di Campbell <i>Anas laysanensis</i> Germano di Laysan <i>Anas oustaleti</i> Germano delle Marianne <i>Branta canadensis leucopareia</i> Oca delle Aleutine <i>Branta sandvicensis</i> Oca delle Hawaii <i>Cairina scutulata</i> Anatra della Malesia	<i>Anas aucklandica aucklandica</i> (C 2) Anatra delle Auckland <i>Anas aucklandica chlorotis</i> (C 2) Anatra della Nuova Zelanda <i>Anas bernieri</i> (C 2) Anatra di Bernier del Madagascar <i>Branta ruficollis</i> (C 1) Oca collo rosso <i>Coscoroba coscoroba</i> (C 1) Cigno coscoroba <i>Cygnus bewickii jankowskii</i> (C 1) Cigno di Jankowsky C. di Bewick orientale <i>Cygnus melancoryphus</i> Cigno dal collo nero <i>Dendrocygna arborea</i> Dendrocigna di Cuba <i>Oxyura leucocephala</i> Gobbo rugginoso <i>Sarkidiornis melanotos</i> Sarcidiorne dalla cresta
FALCONIFORMES Rapaci diurni <i>Cathartidae</i> Avvoltoi americani o Condor	<i>Gymnogyps californianus</i> Condor della California <i>Vultur gryphus</i> Condor o avvoltoio delle Ande	FALCONIFORMES spp. (*) ~ 106 (C 1) Rapaci diurni (tutte le specie)
<i>Accipitridae</i> Accipitridi	<i>Aquila heliaca</i> Aquila imperiale <i>Chondrohierax wilsonii</i> Nibbio di Wilson o di Cuba <i>Haliaeetus albicilla</i> Aquila di mare <i>Haliaeetus leucocephalus</i> Aquila di mare dalla testa bianca <i>Harpia harpyja</i> Arpia <i>Pithecophaga jefferyi</i> Aquila delle scimmie	

	Appendice I	Appendice II
<i>Falconidae</i> Falchi	<i>Falco araea</i> Gheppio delle Seychelles <i>Falco newtoni aldabranus</i> Gheppio dell'Isola Aldabra <i>Falco peregrinus (peligrinoides/ babylonicus)</i> Falcone pellegrino <i>Falco punctatus</i> Gheppio delle Mauritius <i>Falco rusticolus</i> (**) — 107 Girfalco	
GALLIFORMES Galliformi		
<i>Megapodiidae</i> Megapodidi	<i>Macrocephalon maleo</i> Maleo delle Celebes	<i>Megapodius freycinet abbotti</i> Megapodio di Abbott <i>Megapodius freycinet nicobariensis</i> Megapodio delle Nicobare
<i>Cracidae</i> Cracidi	<i>Crax blumenbachii</i> Hocco a becco rosso <i>Mitu mitu mitu</i> Mitu o Hocco a becco di rasoio <i>Oreophasis derbianus</i> Oreofaside derbiano <i>Penelope albipennis</i> Penelope dalle ali bianche <i>Pipile jacutinga</i> Penelope dalla fronte nera <i>Pipile pipile pipile</i> Penelope di Trinidad	
<i>Tetraonidae</i> Tetraonidi	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> Tetraone di prateria di Attwater	<i>Lyrurus mlokosiewiczii</i> Fagiano di monte del Caucaso
<i>Phasianidae</i> Fasianidi	<i>Cattraeus wallichii</i> Fagiano di Wallich <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> Colino dalla Virginia mascherato <i>Crossoptilon crossoptilon</i> Fagiano orecchiuto bianco <i>Crossoptilon manichuricum</i> Fagiano orecchiuto bruno	<i>Argusianus argus</i> Argo (C I) <i>Cyrtonyx montezumae mearnsi</i> — 108 (C I) Quaglia di Montezuma di Mearns <i>Cyrtonyx montezumae montezumae</i> (C I) Quaglia di Montezuma <i>Francolinus ochropectus</i> (C I) Francolino dal petto ocra o di Todì

	Appendice I	Appendice II
		<i>Francolinus swierstrai</i> Francolino di Swierstra <i>Gallus sonneratii</i> Gallo di Sonnerat o G. grigio (C 1) <i>Ithaginis cruentus</i> Fagiano insanguinato (C 1)
	<i>Lophophorus impejanus</i> Lofoforo splendente <i>Lophophorus lhuysii</i> Lofoforo cinese <i>Lophophorus sclateri</i> Lofoforo di Sclater <i>Lophura edwardsi</i> Fagiano di Edwards <i>Lophura imperialis</i> Fagiano imperiale <i>Lophura swinhoii</i> Fagiano di Swinhoe o di Formosa	
		<i>Pavo muticus</i> Pavone mutico o verde <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (C 1) Speroniere chinqui o grigio <i>Polyplectron emphanum</i> Speroniere Napoleone o di Palawan <i>Polyplectron germaini</i> (C 1) Speroniere di Germain <i>Polyplectron malacense</i> (C 1) Speroniere o malese di Hardwicke
	<i>Syrnaticus ellioti</i> Fagiano di Elliot <i>Syrnaticus humiae</i> Fagiano di Hume <i>Syrnaticus mikado</i> Fagiano Mikado <i>Tetraogallus caspius</i> Tetraogallo del Caspio <i>Tetraogallus tibetanus</i> Tetraogallo del Tibet <i>Tragopan blythii</i> Tragopano di Blyth <i>Tragopan caboti</i> Tragopano di Cabot <i>Tragopan melanocephalus</i> Tragopano di Hasting o T. occidentale	
GRUIFORMES		
Gruiformi		
<i>Turnicidae</i>		<i>Turnix melanogaster</i> Emipode dal ventre nero
Turnicidi		<i>Pedionomus torquatus</i> Pedionomo errante o Emipode dal collare
<i>Pedionomidae</i>		<i>Anthoropoides Virgo</i> Damigella di Numidia
Pedionomidi		<i>Balearica regulorum</i> Gru coronata del Capo
<i>Gruidae</i>		
Gru		

[illegible]

	Appendice I	Appendice II
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (C 2) Colomba pugnata <i>Goura cristata</i> (C 1) Gura coronata <i>Goura scheepmakeri</i> (C 1) Gura di Scheepmaker <i>Goura victoria</i> (C 1) Gura coronata di Victor o G. Vittoria <i>PSITTACIFORMES</i> spp. — 109 Pappagalli (tutte le specie) (C 2: <i>Psittacidae</i> spp. — 109) Pappagalli
<i>Psittacidae</i> Pappagalli	<i>Amazona arausiaca</i> Amazzonia dal collo rosso <i>Amazona barbadensis</i> Amazzonia a spalle gialle <i>Amazona brasiliensis</i> Amazzonia dalla coda rossa <i>Amazona guildingii</i> Amazzonia di Guilding o di St. Vincent <i>Amazona imperialis</i> Amazzonia imperiale <i>Amazona leucocephala</i> Amazzonia dalla testa bianca <i>Amazona pretrei pretrei</i> Amazzonia dalla faccia rossa <i>Amazona rhodocorytha</i> Amazzonia a corona rossa <i>Amazona versicolor</i> Amazzonia variopinta o di Santa Lucia <i>Amazona vinacea</i> Amazzonia vinacea <i>Amazona vittata</i> Amazzonia di Porto Rico <i>Anodorhynchus glaucus</i> p.e. Ara blu <i>Anodorhynchus leari</i> Ara di Lear <i>Ara glaucogularis</i> = 323 Ara di Wagler <i>Ara rubrogenys</i> Ara a fronte rossa <i>Aratinga guaruba</i> Guaruba, Parrocchetto dorato <i>Cyanopsitta spixii</i> Ara de Spix <i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> Kakariki a pileo giallo delle Chatham <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> Kakariki a fronte rossa	

	Appendice I	Appendice II
	<i>Cyclopsitta (= Opopsitta) diophthalma coxeni</i> Pappagallo dei fichi di Coxen <i>Geopsittacus occidentalis</i> p.e. Pappagallo notturno <i>Neophema chrysogaster</i> Parrocchetto a ventre arancione <i>Ognorhynchus icterotis</i> Conuro a orecchie gialle <i>Pezoporus wallicus</i> Parrocchetto terragnolo <i>Pionopsitta pileata</i> Pappagallo a cappuccio rosso <i>Psephotus chrysopterygius</i> Parrocchetto ali gialle <i>Psephotus pulcherrimus</i> p.e. Parrocchetto del paradiso <i>Psittacula krameri echo</i> Parrocchetto dal collare di Mauritius <i>Psittacus erithacus princeps</i> Pappagallo cinerino <i>Pyrrhura cruentata</i> Conure a gola azzurra <i>Rhynchopsitta</i> spp. Parrocchetti a becco grosso o Parrocchetti ara <i>Strigops habroptilus</i> Kakapo	
CUCULIFORMES		
Cuculiformi		
<i>Musophagidae</i>		
Turachi		<i>Gallirex porphyreolophus</i> (C I) Turaco dal ciuffo violetto <i>Tauraco corythaix</i> (C I) Turaco dal ciuffo verde del Sudafrica
STRIGIFORMES		
Rapaci notturni		STRIGIFORMES spp. (*) (C I) Rapaci notturni (tutte le specie)
<i>Tytonidae</i>	<i>Tyto soumagnei</i>	
Barbagianni	Barbagianni del Madagascar	
<i>Strigidae</i>	<i>Athene blewitti</i>	
Strigidi	Civetta macchiata delle foreste	
	<i>Ninox novaeseelandiae royana</i>	
	Ulula australiana	
	<i>Ninox squamipila natalis</i>	
	Ulula delle Isole Christmas	
	<i>Otus gurneyi</i>	
	Assiolo gigante	
APODIFORMES		
Apodiformi		
<i>Trochilidae</i>	<i>Ramphodon dohrnii</i>	
Colibri	Colibri dal becco curvo	

	Appendice I	Appendice II
TROGONIFORMES Trogoniformi <i>Trogonidae</i> Trogonidi	<i>Pharomachrus mocinno costaricensis</i> Quetzal o Trogone splendido di Costa Rica <i>Pharomachrus mocinno mocinno</i> Quetzal o Trogone splendido messicano	
CORACIIFORMES Coraciformi <i>Bucerotidae</i> Buceri	<i>Buceros bicornis homrai</i> Calao o Bucero bicerne del Nord	<i>Aceros narcondami</i> (C 1) Calao o Bucero di Narcondam <i>Buceros bicornis</i> (*) (C 1) Calao o Bucero bicerne <i>Buceros hydrocorax hydrocorax</i> (C 1) Calao o Bucero delle Filippine <i>Buceros rhinoceros rhinoceros</i> (C 1) Calao o Bucero rinoceronte <i>Rhinoplax vigil</i> Calao o Bucero dal casco
PICIFORMES Piciformi <i>Picidae</i> Picchi	<i>Campephilus imperialis</i> Picchio imperiale <i>Dryocopus javensis richardsi</i> Picchio nero dal ventre bianco di Corea	<i>Picus squamatus flavirostris</i> (C 1) Picchio verde squamoso
PASSERIFORMES Passeriformi <i>Pittidae</i> Pitte	<i>Pitta kochi</i> Pitta di Koch	<i>Pitta brachyura nympha</i> (C 2) Pitta bengalese del Giappone
<i>Cotingidae</i> Cotingidi	<i>Cotinga maculata</i> Cotinga macchiata	<i>Rupicola peruviana</i> (C 2) Galletto di roccia peruviano <i>Rupicola rupicola</i> (C 2) Rupicola o Galletto di roccia comune
<i>Atrichornithidae</i> Atricornitidi <i>Hirundinidae</i> Rondini <i>Muscicapidae</i> Muscicapidi	<i>Xipholena atropurpurea</i> Cotinga dalle ali bianche <i>Atrichornis clamosa</i> Uccello dei cespugli rumoroso <i>Dasyornis brachypterus longirostris</i> Pigliamosche di erba dal becco lungo <i>Dasyornis broadbenti littoralis</i> p.e. Pigliamosche rosso occidentale	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (C 1) Rondine dagli occhiali

	Appendice I	Appendice II
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> Picatarte dalla testa nuda <i>Picathartes oreas</i> Picatarte del Camerun	<i>Muscicapa ruecki</i> Pigliamosche di Rucek <i>Psophodes nigrogularis</i> (C 2) Psafode a gola nera o Timalide occidentale
<i>Zosteropidae</i> Uccelli dagli occhiali	<i>Zosterops albogularis</i> Uccello dagli occhiali dal petto bianco	
<i>Meliphagidae</i> Melifagidi	<i>Meliphaga cassidix</i> Melifago dall'elmo	
<i>Fringillidae</i> Fringillidi	<i>Spinus cucullatus</i> Cardellino rosso	
<i>Estrildidae</i> Astrildidi		<i>Spinus yarrellii</i> Cardellino di Yarrell <i>Emblema oculata</i> Diamante dalle orecchie rosse <i>Poephila cincta cincta</i> Diamante a bavetta
<i>Sturnidae</i> Storni	<i>Leucopsar rothschildi</i> Storno o Maina di Rothschild o Maina di Bali	
<i>Paradisaeidae</i> Paradisee		<i>Paradisaeidae spp.</i> (C 1) Paradisee (tutte le specie)

REPTILIA
RETTILI

TESTUDINATA
Testudinati

Dermatemydidae
Dermatemidi
Emydidae
Emididi

Batagur baska
Tartaruga fluviale indiana

Geoclemys hamiltonii
Tartaruga di Hamilton

Melanochelys tricarinata = 324
Tartaruga tricarinata

Kachuga tecta tecta
Tartaruga a tetto dell'India

Morenia ocellata
Tartaruga di Birmania

Terrapene coahuila
Tartaruga-botte acquatica

Dermatemys mawii
Dermatemide

Clemmys muhlenbergi
Clemmide di Mühlenberg

	Appendice I	Appendice II
<i>Testudinidae</i> Testuggini	<i>Geochelone</i> (= <i>Testudo</i>) <i>elephantopus</i> Testuggine gigante delle Galapagos <i>Geochelone</i> (= <i>Testudo</i>) <i>radiata</i> Testuggine raggiata <i>Geochelone</i> (= <i>Testudo</i>) <i>yniphora</i> Testuggine a sperone del Madagascar <i>Gopherus flavomarginatus</i> Testuggine dal bordo giallo <i>Psammobates</i> (= <i>Testudo</i>) <i>geometricus</i> Testuggine geometrica	<i>Testudinidae</i> spp. (*) (C 2) Testuggini (tutte le specie) (C 1: <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo graeca</i> <i>Testudo hermanni</i> Testuggine di Hermann o comune <i>Testudo marginata</i> Testuggine marginata)
<i>Cheloniidae</i> Tartarughe di mare	<i>Cheloniidae</i> spp. Tartarughe di mare	
<i>Dermochelyidae</i> Dermochelidi	<i>Dermochelys coriacea</i> Dermochelide coriacea o Tartaruga liuto o sfargide	
<i>Trionychidae</i> Trionici	<i>Lissemys punctata punctata</i> Lissemide puntata <i>Trionyx ater</i> Trionice nera <i>Trionyx gangeticus</i> Trionice del Gange <i>Trionyx hurum</i> Trionice pavone <i>Trionyx nigricans</i> Trionice scuro	
<i>Pelomedusidae</i> Pelomedusidi		<i>Podocnemis</i> spp. (C 2) Tartarughe fluviali
<i>Chelidae</i> Tartarughe dal collo di serpente	<i>Pseudemydura umbrina</i> Tartaruga dal collo corto	
CROCODYLIA Coccodrilli		CROCODYLIA spp. (*) = 325 (C 2) Coccodrilli, Alligatori, Gaviali (tutte le specie)
<i>Alligatoridae</i> Alligatori	<i>Alligator sinensis</i> Alligatore della Cina <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> Caimano del Rio Apaporis <i>Caiman latirostris</i> Jacaré o Caimano dal muso largo <i>Melanosuchus niger</i> Caimano o Melanosuco nero	

	Appendice I	Appendice II
<i>Crocodylidae</i> Coccodrilli	<i>Crocodylus acutus</i> Coccodrillo americano o acuto <i>Crocodylus cataphractus</i> Coccodrillo catafratto o Falso gaviaie africano <i>Crocodylus intermedius</i> Coccodrillo intermedio o dell'Orinoco <i>Crocodylus moreletii</i> Coccodrillo di Morelet <i>Crocodylus niloticus</i> (**) — 110 Coccodrillo del Nilo <i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> Coccodrillo di Mindoro <i>Crocodylus palustris</i> Coccodrillo di palude <i>Crocodylus porosus</i> (**) — 111 Coccodrillo marino <i>Crocodylus rhombifer</i> Coccodrillo di Cuba o rombifero <i>Crocodylus siamensis</i> Coccodrillo siamense <i>Osteolaemus tetraspis</i> Osteolemo o Coccodrillo dal muso corto del Congo <i>Tomistoma schlegelii</i> Falso gaviaie o Tomistoma	
<i>Gavialidae</i> Gaviali	<i>Gavialis gangeticus</i> Gaviaie del Gange	
RHYNCHOCEPHALIA Rincocefali		
<i>Sphenodontidae</i> Sfenodonti	<i>Sphenodon punctatus</i> Sfenodonte o Tuatara o Rincocefalo	
SAURIA Sauri		
<i>Gekkonidae</i> Gechi		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> Geco dell'Isola Serpente <i>Phelsuma spp.</i> (C 2) Gechi diurni o Felsume <i>Paradelma orientalis</i> Paradelma o Serpente — lucertola del Queensland
<i>Pygopodidae</i> Pigopodidi		
<i>Agamidae</i> Agame		<i>Uromastix spp.</i> (C 2) Uromastici
<i>Chamaeleonidae</i> Camaleonti		<i>Chamaeleo spp.</i> (C 1: <i>Chamaeleo chamaeleon</i> Camaleonti Camaleonte comune)
<i>Iguanidae</i> Iguane		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (C 2) Iguana marina <i>Conolophus spp.</i> (C 2) Iguana terrestri

	Appendice I	Appendice II
	<i>Brachylophus</i> spp. Brachilofi <i>Cyclura</i> spp. Iguane cornute	<i>Iguana</i> spp. Iguane <i>Phrynosoma coronatum blainvillei</i> Frinosoma coronata di San Diego
<i>Cordylidae</i> Cordilidi	<i>Sauromalus varius</i> Chuckwalla dell'Isola di San Esteban	<i>Cordylus</i> spp. Cordili <i>Pseudocordylus</i> spp. Pseudocordili
<i>Teiidae</i> Teidi		<i>Cnemidophorus hyperythrus</i> (C 1) Cnemidoforo dalla gola arancione <i>Crocodilurus lacertinus</i> Drago lacertino <i>Dracaena guianensis</i> Dracena della Guayana
<i>Helodermatidae</i> Elordermi		<i>Tupinambis</i> spp. Tegu <i>Heloderma</i> spp. (C 1) Elordermi
<i>Varanidae</i> Varani	<i>Varanus bengalensis</i> Varano del Bengala <i>Varanus flavescens</i> Varano giallo <i>Varanus griseus</i> Varano del deserto <i>Varanus komodoensis</i> Drago o Varano di Komodo	<i>Varanus</i> spp. (*) (C 2) Varani
SERPENTES Serpenti		
<i>Boidae</i> Boa		<i>Boidae</i> spp. (*) [C 2: Constrictor (= Boa) = 326 constrictor Boidi (tutte le specie) Boa costrittore <i>Eunectes</i> spp. Anaconda <i>Python</i> spp. (*) Pitoni <i>Eryx jaculus</i> Erice jaculo]
	<i>Acrantophis</i> spp. Boa del Madagascar <i>Bolyeria multocarinata</i> Boa di Round <i>Casarea dussumieri</i> Boa di Dussumier <i>Epicrates inornatus</i> Boa di Porto Rico <i>Epicrates monensis</i> Boa di Mona	

	Appendice I	Appendice II
<i>Colubridae</i> Colubridi	<i>Epicrates subflavus</i> Boa della Giamaica <i>Python molurus molurus</i> Pitone dell'India <i>Sanzinia madagascariensis</i> Boa arboreo del Madagascar	<i>Cyclagras gigas</i> Falso cobra (C 2) <i>Elachistodon westermanni</i> Mangiatore di uova indiano <i>Pseudoboa cloelia</i> Mussurano <i>Thamnophis elegans hammondi</i> Serpente dalle due strisce
AMPHIBIA ANFIBI		
URODELA Urodeli <i>Cryptobranchidae</i> Salamandre giganti	<i>Andrias (= Megalobatrachus) davidianus</i> Salamandra gigante di padre David o della Cina <i>Andrias (= Megalobatrachus) japonicus</i> Salamandra gigante del Giappone	
<i>Ambystomidae</i> Ambistomidi		<i>Ambystoma dumerilii</i> Salamandra del Lago Patzanaro <i>Ambystoma lermaensis</i> Salamandra del Lago Lerma <i>Ambystoma mexicanum</i> Salamandra tigre o Axolot
SALIENTIA Anuri		
<i>Bufo</i> Rospì	<i>Bufo periglenes</i> Rospo rosso	
	<i>Bufo superciliaris</i> Rospo del Camerun <i>Nectophrynoides spp.</i> Nettofrinoidi o Rospì vivipari africani	<i>Bufo retiformis</i> Rospo verde di Sonora (C 2)
<i>Atelopodidae</i> Atelopodidi	<i>Atelopus varius zeteki</i> Rospo dorato di Zetek	
PISCES PESCI		
COELACANTHIFORMES Celacantiformi <i>Coelacanthidae</i> Celacanti		<i>Latimeria chalumnae</i> Latimeria

	Appendice I	Appendice II
CERATODIFORMES Ceratodiformi <i>Ceratodidae</i> Ceratodi		<i>Neoceratodus forsteri</i> Neceratodo di Forster
ACIPENSERIFORMES Acipenseriformi <i>Acipenseridae</i> Storioni	<i>Acipenser brevirostrum</i> Storione dal rostro breve <i>Acipenser sturio</i> Storione comune	<i>Acipenser oxyrhynchus</i> Storione dell'Atlantico
OSTEOGLOSSIFORMES Osteoglossiformi <i>Osteoglossidae</i> Osteoglossidi	<i>Scleropages formosus</i> Scleropage asiatico	<i>Arapaima gigas</i> Arapaima (C I)
SALMONIFORMES Salmoniformi <i>Salmonidae</i> Salmonidi		<i>Salmo chrysogaster</i> Salmone dorato messicano <i>Stenodus leucichthys leucichthys</i> Salmone bianco
CYPRINIFORMES Cipriniformi <i>Cyprinidae</i> Ciprinidi	<i>Probarbus jullieni</i> Ilan temoloch	<i>Caecobarbus geertsii</i> Barbo cerco del Congo <i>Plagopterus argentissimus</i> Plagoptero argentato
<i>Catastomidae</i> Catastomidi	<i>Chasmistes cujus</i> Cui-ui	<i>Ptychocheilus lucius</i> Ciprinide del F. Colorado
SILURIFORMES Siluriformi <i>Schilbeidae</i> Schilbeidi	<i>Pangasianodon gigas</i> Siluro gigante	
ATHERINIFORMES Ateriniformi <i>Cyprinodontidae</i> Ciprinodontidi		<i>Cynolebias constanciae</i> Pesce perla di Cabo Frio <i>Cynolebias marmoratus</i> Pesce perla marmorato

	Appendice I	Appendice II
<i>Poeciliidae</i> Pecilidi PERCIFORMES <i>Sciaenidae</i> Scienidi	<i>Cynoscion macdonaldi</i> Totoaba o Acoupa di Mac Donald	<i>Cynolebias minimus</i> Pesce perla nano <i>Cynolebias opalescens</i> Pesce perla opalescente <i>Cynolebias splendens</i> Pesce perla brillante <i>Xiphophorus couchianus</i> Xifoforo di Mouterrey
MOLLUSCA MOLLUSCHI		
ANISOMYARIA Anisomiari <i>Mytilidae</i> Mitili o Muscoli VENEROIDA Veneroidi <i>Tridacnidae</i>		<i>Mytilus choris</i>
NAIADOIDA <i>Unionidae</i> Unionidi	<i>Conradilla caelata</i> <i>Dromus dromas</i> <i>Epioblasma</i> (= <i>Dysnomia</i>) <i>florentina curtisi</i> <i>Epioblasma</i> (= <i>Dysnomia</i>) <i>florentina florentina</i> <i>Epioblasma</i> (= <i>Dysnomia</i>) <i>sampsoni</i> <i>Epioblasma</i> (= <i>Dysnomia</i>) <i>sulcata perobliqua</i> <i>Epioblasma</i> (= <i>Dysnomia</i>) <i>torulosa gubernaculum</i> <i>Epioblasma</i> (= <i>Dysnomia</i>) <i>torulosa torulosa</i>	<i>Tridacna dera</i> <i>Tridacna gigante meridionale</i> <i>Tridacna gigas</i> <i>Tridacna gigante</i> <i>Cyprogenia aberti</i> <i>Epioblasma</i> (= <i>Dysnomia</i>) <i>torulosa rangiana</i>

	Appendice I	Appendice II
	<i>Epioblasma</i> (= <i>Dysnomia</i>) <i>turgidula</i>	
	<i>Epioblasma</i> (= <i>Dysnomia</i>) <i>walkeri</i>	
	<i>Fusconaia</i> <i>cuneolus</i>	
	<i>Fusconaia</i> <i>edgariana</i>	<i>Fusconaia</i> <i>subrotunda</i>
		<i>Lampsilis</i> <i>brevicula</i>
	<i>Lampsilis</i> <i>higginsii</i>	
	<i>Lampsilis</i> <i>orbiculata orbiculata</i>	
	<i>Lampsilis</i> <i>satura</i>	
	<i>Lampsilis</i> <i>virescens</i>	
		<i>Lexingtonia</i> <i>dolabelloides</i>
	<i>Plethobasus</i> <i>cicatricosus</i>	
	<i>Plethobasus</i> <i>cooperianus</i>	
		<i>Pleurobema</i> <i>clava</i>
	<i>Pleurobema</i> <i>plenum</i>	
	<i>Potamilus</i> (= <i>Proptera</i>) <i>capax</i>	
	<i>Quadrula</i> <i>intermedia</i>	
	<i>Quadrula</i> <i>sparsa</i>	
	<i>Toxolasma</i> (= <i>Carunculina</i>) <i>cylindrella</i>	
	<i>Unio</i> (<i>Megaloniaias</i> / ?/) <i>nickliniana</i>	
	<i>Unio</i> (<i>Lampsilis</i> / ?/) <i>tampicoensis tecomatensis</i>	
	<i>Villosa</i> (= <i>Micromya</i>) <i>trabalis</i>	
STYLOMMATOPHORA		
Stilommatofori		
Cameanidae		<i>Papustyla</i> (= <i>Papuina</i>) <i>pulcherrima</i>
Camenidi		
Paryphantidae		<i>Paryphanta</i> spp. + 210

	Appendice I	Appendice II
PROSOBRANCHIA Prosobranchi <i>Hydrobiidae</i> Idrobidi		<i>Coahuilix hubbsi</i> <i>Cochliopina milleri</i> <i>Durangonella coahuilae</i> <i>Mexipyrurgus carranzae</i> <i>Mexipyrurgus churinceanus</i> <i>Mexipyrurgus escobedae</i> <i>Mexipyrurgus lugoi</i> <i>Mexipyrurgus mojarrales</i> <i>Mexipyrurgus multilineatus</i> <i>Mexithauma quadripaludium</i> <i>Nymphophilus minckleyi</i> <i>Paludiscala caramba</i>
	INSECTA INSETTI	
LEPIDOPTERA Lepidotteri <i>Papilionidae</i> Papilionidi		<i>Ornithoptera</i> spp. (sensu D'Abrera) (C 1) Ornitottere <i>Parnassius apollo</i> (C 1) Parnassio <i>Trogonoptera</i> spp. (sensu D'Abrera) (C 1) Ornitottere <i>Troides</i> spp. (sensu D'Abrera) (C 1) Ornitottere
	ANTHOZOA	
ANTIPATHARIA Antipatari		<i>ANTIPATHARIA</i> spp. (C 2) Antipatari o Coralli neri
	FLORA	
AGAVACEAE	<i>Agave arizonica</i> Agave dell'Arizona <i>Agave parviflora</i> Agave a fiore piccolo	<i>Agave victoriae-reginae</i> Agave della regina Vittoria

	Appendice I	Appendice II
<i>APOCYNACEAE</i>	<i>Nolina interrata</i> Nolina di S. Diego	<i>Pachypodium spp. (*)</i> Palme del Madagascar
<i>ARACEAE</i>	<i>Pachypodium namaquanum</i> Palma della Namibia	
	<i>Alocasia sanderana</i> Alocasia di Sander	
	<i>Alocasia zebrina</i> Alocasia	
<i>ARALIACEAE</i>		<i>Panax quinquefolius</i> > 1 Ginseng americano
<i>ARAUCARIACEAE</i>	<i>Araucaria araucana</i> (**) + 211 Araucaria o Pino del Cile (popolazione cilena)	<i>Araucaria araucana</i> (*) - 112 > 2 Araucaria o Pino del Cile (popolazione extracilena)
<i>ASCLEPIADACEAE</i>		<i>Ceropegia spp.</i>
		<i>Frerea indica</i>
<i>BYBLIDACEAE</i>		<i>Byblis spp.</i>
<i>CACTACEAE</i> Cactus		<i>CACTACEAE spp. (*)</i> + 212 Cactus
	<i>Ancistrocactus tobuschii</i>	
	<i>Ariocarpus agavoides</i>	
	<i>Ariocarpus scapharostrus</i>	
	<i>Ariocarpus trigonus</i>	
	<i>Aztekium ritleri</i>	
	<i>Backebergia militaris</i>	
	<i>Coryphanta minima</i>	
	<i>Coryphanta sneedii</i>	
	<i>Coryphanta werdermannii</i>	
	<i>Echinocereus lindsayi</i>	
	<i>Leuchtenbergia principis</i>	
	<i>Lobeira macdougallii</i>	
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (= <i>Solisia pectinata</i>)	
	<i>Mammillaria plumosa</i>	
	<i>Mammillaria solisioides</i>	
	<i>Neolloydia erectocentra</i>	
	<i>Neolloydia mariposensis</i>	
	<i>Obregonia denegrii</i>	
	<i>Pediocactus bradyi</i>	
	<i>Pediocactus despainii</i>	
	<i>Pediocactus knowltonii</i>	
	<i>Pediocactus papyracanthus</i>	
	<i>Pediocactus paradisei</i>	

	Appendice I	Appendice II
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> <i>Pediocactus sileri</i> <i>Pediocactus winkleri</i> <i>Pelecyphora aselliformis</i> <i>Pelecyphora strobiliformis</i>	<i>Rhipsalis</i> spp. Cacti giunchiformi
	<i>Sclerocactus glaucus</i> <i>Sclerocactus mesae</i> — <i>verdae</i> <i>Sclerocactus pubispinus</i> <i>Sclerocactus wrightiae</i> <i>Strombocactus disciformis</i> <i>Turbinicarpus</i> spp. <i>Wilcoxia schmollii</i>	
CARYOCARACEAE	<i>Caryocar costaricense</i> Noce della Costa Rica	
CARYOPHYLLACEAE	<i>Gymnocarpus przewalskii</i>	
	<i>Melandrium mongolicus</i> Melandrio della Mongolia <i>Silene mongolica</i> Silene della Mongolia <i>Stellaria pulvinata</i>	
CEPHALOTACEAE		<i>Cephalotus follicularis</i> Pianta carnivora di Albany
COMPOSITAE		<i>Saussurea lappa</i> > 1 Lappa Bardana
CRASSULACEAE	<i>Dudleya stolonifera</i> Dudleya della sabbia <i>Dudleya traskiae</i> Dudleya dell'Isola di S. Barbara	
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (**) — 113 Larice del Cile <i>Pilgerodendron uviferum</i> Larice uvifero	<i>Fitzroya cupressoides</i> (*) + 213 Larice del Cile
CYATHEACEAE		CYATHEACEAE spp. > 3 Felci arboree
CYCADACEAE	<i>Microcycas calocoma</i> Cicas nana	CYCADACEAE spp. (*) Cicas
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> Shortia della Carolina
DICKSONIACEAE		DICKSONIACEAE spp. > 3 Felci arboree
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. Felci arboree del Madagascar
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> > 1 Dioscoria o Yam della Cina

	Appendice I	Appendice II
ERICACEAE		<i>Kalmia cuneata</i> Lauro americano
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. — 114 Euforbie succulente
FAGACEAE		<i>Quercus copeyensis</i> > 2 Quercia di Copey
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> <i>Fouquieria purpusii</i>	<i>Fouquieria columnaris</i>
GENTIANACEAE	<i>Prepusa hookeriana</i> Genziana di Hooker	
HAEMODORACEAE		<i>Anigozanthos</i> spp. Zampa di canguro o giglio dell'Australia <i>Macropidia fuliginosa</i> Zampa nera di canguro
HUMIRIACEAE	<i>Vantanea barbourii</i>	
JUGLANDACEAE	<i>Engelhardtia pterocarpa</i>	
LEGUMINOSAE	<i>Ammopiptanthus mongolicum</i> <i>Cynometra hemitomophylla</i> <i>Platymiscium pleiostachyum</i> <i>Tachigalia versicolor</i>	<i>Thermopsis mongolica</i> Lupino della Mongolia
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> Aloe bianca <i>Aloe pillansii</i> <i>Aloe polyphylla</i> Aloe spiralata <i>Aloe Thorncroftii</i> Aloe di Thorncroft <i>Aloe vossii</i> Aloe di Voss	<i>Aloe</i> spp. (*) Aloe
MELASTOMATACEAE	<i>Lavoisiera itambana</i>	
MELIACEAE	<i>Guarea longipetiolata</i> Guarea o mogano a picciolo lungo	<i>Swietenia humilis</i> > 2 Mogano Messicano
MORACEAE	<i>Batocarpus costaricensis</i> Gelso della Costa Rica	
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes rajah</i> Nepente o Pianta da brocche della Malesia	
ORCHIDACEAE	<i>Cattleya skinneri</i> Fiore di S. Sebastiano o di Skinner	ORCHIDACEAE spp. (*) (C 1 : 106 species)

	Appendice I	Appendice II
	<i>Cattleya trianae</i> <i>Didiecia cunninghamii</i> <i>Laelia jongheana</i> <i>Laelia lobata</i> <i>Lycaste virginalis</i> var. <i>alba</i> Lycaste bianco <i>Peristeria elata</i> Fiore dello Spirito Santo <i>Renanthera imschootiana</i> Vanda rossa <i>Vancia coerulea</i> Vanda cerulea	
PALMAE		<i>Areca ipot</i> <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> <i>Chrysalidocarpus lutescens</i> <i>Neodypsis decaryi</i> <i>Phoenix hanceana</i> var. <i>philippinensis</i> Dattero delle Filippine <i>Zalacca clemensiana</i> Palma della Malesia
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> Abete del Guatemala	
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus costalis</i> <i>Podocarpus parlatoei</i> Pino del cerro o P. di Parlatoe	
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. <i>Lewisia cotyledon</i> <i>Lewisia maguirei</i> Lewisia di Maguire <i>Lewisia serrata</i> Lewisia seghettata <i>Lewisia tweedyi</i> Lewisia di Tweedy
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. [C 1 : <i>Cyclamen graecum</i> Ciclamino (incl. <i>Cyclamen mindleri</i>) <i>Cyclamen creticum</i> <i>Cyclamen balearicum</i> <i>Cyclamen persicum</i> C 2 : <i>Cyclamen hederifolium</i> (<i>Cyclamen neapolitanum</i>) <i>Cyclamen purpurascens</i> (<i>Cyclamen europaeum</i> auct. <i>Cyclamen repandum</i> (<i>Cyclamen vernale</i>)]
PROTEACEAE		<i>Banksia</i> spp. <i>Conospermum</i> spp. <i>Dryandra formosa</i> <i>Dryandra polycephala</i>

	Appendice I	Appendice II
	<i>Orothamnus zeyheri</i> Rosa della palude <i>Protea odorata</i> Waboom	<i>Xylomelum</i> spp. Pero legnoso
RUBIACEAE	<i>Balmea stormae</i>	
RUTACEAE		<i>Boronia</i> spp. <i>Crowea</i> spp. <i>Geleznovia verrucosa</i>
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia alabamensis alabamensis</i> Pianta carnivora dell'Alabama <i>Sarracenia jonesii</i> Pianta carnivora di Jones <i>Sarracenia oreophila</i> Pianta carnivora montana	<i>Darlingtonia californica</i> Pianta carnivora della California
STANGERIACEAE		STANGERIACEAE spp. (*) Cicadi
	<i>Stangeria eriopus</i>	
STERCULIACEAE		<i>Basiloxylon excelsum</i> > 2
THYMELAEACEAE		<i>Pimelea physodes</i>
VERBENACEAE		<i>Caryopteris mongolica</i> Barba blu della Mongolia o Nutwing
WELWITSCHIACEAE		WELWITSCHIACEAE spp. (*)
	<i>Welwitschia bainesii</i> Welwitschia di Baine	
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (*) Cicadi
	<i>Encephalartos</i> spp. Palma del pane	
ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium philippinense</i> Giglio delle farfalle	
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum sanctum</i> > 2 Legno santo

Appendice III ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Interpretazione

1. Le specie, che figurano nella presente appendice, sono indicate :
 - a) secondo il nome delle specie, oppure
 - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione « spp. » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
4. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon si trovano incluse nell'appendice I e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie si trovano escluse dall'appendice III.
5. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di tale specie o taxon figurano nell'appendice II e che tali popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice III.
6. Il segno « (=) » seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che la denominazione di detta specie va interpretata come segue :
 - = 327 comprende il sinonimo *Cabassous gymnurus*.
 - = 328 comprende il sinonimo generico *Fennecus*.
 - = 329 comprende il sinonimo *Galictis allamandi*.
 - = 330 comprende il sinonimo generico *Viverra*.
 - = 331 denominato altresì *Tragelaphus eurycerus* : comprende il sinonimo generico *Taurotragus*.
 - = 332 comprende il sinonimo *Manis longicaudata*.
 - = 333 comprende il sinonimo generico *Coendou*.
7. I nomi di Stato posti dopo il nome delle specie o di altri taxa sono quelli delle parti che hanno fatto iscrivere dette specie o detti taxa nella presente appendice.
8. Qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, appartenente ad una specie o ad un altro taxon che figura nella presente appendice è compreso nelle disposizioni della convenzione, nonché a qualsiasi parte o prodotto derivato facilmente identificabile.

Tuttavia le sementi, le spore, le colture di tessuti ed i fiori recisi d'orchidee riprodotte artificialmente sono esclusi dalle disposizioni della convenzione.

⁽¹⁾ Le menzioni « (C 1) » o « (C 2) » poste dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon figurano nell'allegato C, parte 1 o parte 2, del regolamento.

⁽²⁾ Le traduzioni dei nomi latini hanno un valore indicativo.

	Specie	Paese
FAUNA		
MAMMALIA		
EDENTATA		
Sdentati		
<i>Myrmecophagidae</i>	<i>Tamandua tetradactyla</i> (**)	Guatemala
Formichieri	<i>Tamandua tetradattilo</i>	
<i>Bradypodidae</i>	<i>Choloepus hoffmanni</i>	Costa Rica
Bradipi	Colepo di Hoffmann	
<i>Dasypodidae</i>	<i>Cabassous centralis</i>	Costa Rica
Armadilli	Tatou dell'America centrale	
	<i>Cabassous tatouay</i> = 327	Uruguay
CHIROPTERA		
Pipistrelli		
<i>Phyllostomatidae</i>	<i>Vampyrops lineatus</i>	Uruguay
Fillostomatidi	Vampiro dalle strisce bianche	
CARNIVORA		
Carnivori		
<i>Canidae</i>	<i>Vulpes zerda</i> = 328	Tunisia
Canidi	Fennec	
<i>Ursidae</i>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i>	Repubblica popolare di Cina
<i>Procyonidae</i>	<i>Bassaricyon gabbii</i>	Costa Rica
Procionidi		
	<i>Bassariscus sumichrasti</i>	Costa Rica
	Bassarisco del Centro America	
	<i>Nasua nasua solitaria</i>	Uruguay
	Nasua o Coati rosso	
<i>Mustelidae</i>	<i>Galictis vittata</i> = 329	Costa Rica
Mustelidi	Grigione maggiore	
	<i>Mellivora capensis</i>	Ghana, Botswana
	Tasso del miele	
<i>Viverridae</i>	<i>Civettictis civetta</i> = 330	Botswana
Viverridi	Civetta zibetto	
<i>Hyaenidae</i>	<i>Proteles cristatus</i>	Botswana
Iene	Protele crestato	
PINNIPEDIA		
Pinnipedi		
<i>Odobenidae</i>	<i>Odobenus rosmarus</i>	Canada
Trichechi	Tricheco	
ARTIODACTYLA		
Artiodattili		
<i>Tayassuidae</i>	<i>Tayassu tajacu</i>	Guatemala
Pecari	Pecari dal collare	
<i>Hippopotamidae</i>	<i>Hippopotamus amphibius</i>	(C 2) Ghana
Ippopotamidi	Ippopotamo	

	Specie	Paese
<i>Tragulidae</i> Tragulidi	<i>Hyemoschus aquaticus</i> Iemosco acquatico	Ghana
<i>Cervidae</i> Cervidi	<i>Cervus elaphus barbarus</i> Cervo dell'Atlante	Tunisia
	<i>Mazama americana cerasina</i> Mazama grande	Guatemala
	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> Cervo a coda bianca del Guatemala	Guatemala
<i>Bovidae</i> Bovidi	<i>Antilope cervicapra</i> Antilope cervicapra	Nepal
	<i>Boocercus eurycerus</i> = 331 Bongo	Ghana
	<i>Bubalus bubalis</i> Bufalo indiano	Nepal
	<i>Damaliscus lunatus</i> Damalisco	Ghana
	<i>Gazella dorcas</i> Gazzella Dorcade	Tunisia
	<i>Gazella cuvieri</i> Gazzella di Cuvier	Tunisia
	<i>Gazella leptoceros</i> Gazzella bianca	Tunisia
	<i>Tetracerus quadricornis</i> Antilope quadricorne	Nepal
	<i>Tragelaphus spekei</i> Sitatunga	Ghana
PHOLIDOTA Folidoti		
<i>Manidae</i> Pangolini	<i>Manis gigantea</i> (C 1) Pangolino gigante	Ghana
	<i>Manis tetradactyla</i> = 332 (C 1) Pangolino dalla coda lunga	Ghana
	<i>Manis tricuspis</i> (C 1) Pangolino tricuspidato	Ghana
RODENTIA Roditori		
<i>Sciuridae</i> Sciuridi	<i>Epixerus ebii</i> Scoiattolo delle palme	Ghana
	<i>Sciurus deppei</i>	Costa Rica
<i>Anomaluridae</i> Anomaluridi	<i>Anomalurus spp.</i> Anomaluri	Ghana
	<i>Idiurus spp.</i> Idiuri	Ghana
<i>Hystriidae</i> Istrici	<i>Hystrix spp.</i> Istrici	Ghana
<i>Erethizontidae</i> Eretizontidi	<i>Sphiggurus spinosus</i> = 333 Coendou spinoso	Uruguay

AVES
UCCELLI

RHEIFORMES

Reiformi

Rheidae
Nandù

Rhea americana (**)
Nandù

Uruguay

	Specie	Paese
CICONIIFORMES		
Ciconiformi		
<i>Ardeidae</i>	<i>Ardea goliath</i>	Ghana
Aironi	Airone gigante	
	<i>Bubulcus ibis</i> (C 1)	Ghana
	Airone guardabuoi	
	<i>Casmerodius albus</i> (C 1)	Ghana
	Airone bianco	
	<i>Egretta garzetta</i> (C 1)	Ghana
	Garzetta	
<i>Ciconiidae</i>	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	Ghana
Cicogne	Mitteria del Senegal	
	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	Ghana
	Marabù d'Africa	
<i>Threskiornithidae</i>	<i>Hagedashia hagedash</i>	Ghana
Ibis e Spatole	Hagedash	
	<i>Lampribus rara</i>	Ghana
	Ibis raro	
	<i>Threskiornis aethiopica</i>	Ghana
	Ibis sacro	
ANSERIFORMES		
Anseriformi		
<i>Anatidae</i>	<i>Anatidae spp. (*) (**)</i>	Ghana
Anatidi	(C 1 : <i>Alopochen aegyptiacus</i>	
	Oca egiziana	
	<i>Anas querquedula</i>	
	Marzaiola	
	<i>Aythya nyroca</i>	
	Moretta tabaccata)	
GALLIFORMES		
Galliformi		
<i>Cracidae</i>	<i>Crax rubra</i> (C 2)	Costa Rica, Guatemala
Cracidi	Hocco messicano	
	<i>Ortalis vetula</i> (C 2)	Guatemala
	Ciacialaca	
	<i>Penelopina nigra</i> (C 2)	Guatemala
	Ciacialaca nero del Guatemala	
<i>Phasianidae</i>	<i>Agelastes meleagrides</i>	Ghana
Fasianidi	Agelaste	
	<i>Tragopan satyra</i>	Nepal
	Tragopano satiro	
<i>Meleagrididae</i>	<i>Agriocharis ocellata</i>	Guatemala
Meleagrididi	Tacchino ocellato	
CHARADRIIFORMES		
<i>Burhinidae</i>	<i>Burhinus bistriatus</i>	Guatemala
Occhioni	Occhione americano	
COLUMBIFORMES		
Columbiformi		
<i>Columbidae</i>	<i>Columbidae spp. (*) (**)</i> (C 1 : <i>Columba livia</i>	Ghana
Colombi	Columbidi Piccione selvatico)	
	<i>Nesoenas mayeri</i>	Mauritius
	Colomba di Mauritius	

	Specie	Paese
PSITTACIFORMES		
Pappagalli		
<i>Psittacidae</i>	<i>Psittacula krameri</i> (*)	Ghana
Pappagalli	Parrocchetto dal collare africano	
CUCULIFORMES		
Cuculiformi		
<i>Musophagidae</i>	<i>Musophagidae spp.</i> (**)	Ghana
Turachi	Turachi (tutte le specie)	
PICIFORMES		
Piciformi		
<i>Ramphastidae</i>	<i>Ramphastos sulphuratus</i>	Guatemala
Tucani	Tucano sulfureo	
PASSERIFORMES		
Passeriformi		
<i>Muscicapidae</i>	<i>Bebrornis rodericanus</i>	Mauritius
Muscicapidi	<i>Tchitrea (Terpsiphone) bourbonnensis</i>	Mauritius
<i>Emberizidae</i>	<i>Gubernatrix cristata</i>	Uruguay
Emberizidi	Cardinale Verde	
<i>Icteridae</i>	<i>Xanthopsar flavus</i>	Uruguay
Itteridi		
<i>Fringillidae</i>	<i>Fringillidae spp.</i> (*) (**)	Ghana
Fringillidi	Fringillidi	
<i>Ploceidae</i>	<i>Ploceidae spp.</i>	Ghana
Ploceidi	Ploceidi	

REPTILIA
RETTILI

TESTUDINATA		
Testudinati		
<i>Trionychidae</i>	<i>Trionyx triunguis</i>	Ghana
Trionichidi	Trionice africana	
<i>Pelomedusidae</i>	<i>Pelomedusa subrufa</i>	Ghana
Pelomedusidi	<i>Pelusios spp.</i>	Ghana
SERPENTES		
<i>Colubridae</i>	<i>Atretium schistosum</i>	India
	<i>Cerberus rhynchops</i>	India
	<i>Natrix piscator</i>	India
	<i>Ptyas mucosus</i>	India
<i>Elapidae</i>	<i>Naja naja</i>	India
	<i>Ophiophagus hannah</i>	India
<i>Viperidae</i>	<i>Vipera russellii</i>	India

	Specie	Paese
FLORA		
<i>GNETACEAE</i>	<i>Gnetum montanum</i>	Nepal
<i>MAGNOLIACEAE</i>	<i>Talauma hodgsonii</i>	Nepal
<i>PAPAVERACEAE</i>	<i>Meconopsis regia</i>	Nepal
<i>PODOCARPACEAE</i>	<i>Podocarpus nerifolius</i>	Nepal
<i>TETRACENTRACEAE</i>	<i>Tetracentron spp.</i>	Nepal

ALLEGATO B

Parti o prodotti di animali o di piante di cui all'articolo 2

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1 a)	ex 41.01 ex 41.02 C ex 41.05 B ex 43.01 ex 43.02	Pellicce e pelli (intere o ventre e fianchi) degli animali delle specie <i>Canidae</i> , <i>Ursidae</i> , <i>Lutrinae</i> , <i>Viverridae</i> , <i>Felidae</i> , <i>Arctocephalus</i> , <i>Elephantidae</i> , <i>Equidae</i> e <i>Camelidae</i> , elencate nelle appendici I, II e III della convenzione, nonché delle specie di <i>Colobus angolensis</i> , <i>Colobus guereza</i> e <i>Colobus polykomos</i>
1 b)	ex 43.03 B	Oggetti di confezione, coperte, tappeti e tappezzerie fabbricate con le pellicce e le pelli di cui al punto 1 a)
2	ex 05.09 ex 05.15 B ex 99.05	Crani, parti di crani con corna, trofei o parti di animali delle specie <i>Elephantidae</i> , <i>Rhinocerotidae</i> , <i>Suidae</i> , <i>Cervidae</i> , <i>Bovidae</i> e <i>Choeropsis liberiensis</i> , elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
3 a)	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Zanne di <i>Elephantidae</i> , <i>Monodon monoceros</i> e <i>Odobenus rosmarus</i>
3 b)	ex capitoli 66, 71, 92, 97, 98 e 99	Oggetti ricavati, in tutto o in parte, dall'avorio di cui al punto 3 a)
4	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Corna, anche lavorate, di <i>Rhinocerotidae</i>
5	ex 05.14	Muschio di tutte le specie di <i>Moschus</i>
6	ex 53.02 B ex 53.05	Lana di <i>Vicugna vicugna</i> e di <i>Lama guanicoe</i>
7	ex 02.04 C ex 02.06 C ex 05.15 B ex 16.03 ex 23.01 A ex 05.09 ex 15.04 ex 15.08 ex 15.12 15.15 A ex capitolo 41 ex capitoli 42, 43 e 64	Carni e frattaglie, di tutte le specie di <i>Cetacea</i> ; estratti, sughi, farine e polveri di carne e frattaglie di tutte le specie di <i>Cetacea</i> Fanoni di balena, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata Grassi ed oli di cetacei Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche artificialmente colorato Cuoi e pelli trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato Tutti i prodotti qui di seguito, trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato, o confezionati a partire da cuoi e pelli trattati con questo stesso olio : — Lavori di cuoi, oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
8	ex 05.07 B ex 67.01 ex 99.05	Pelli di uccelli, parti di pelli di uccelli e piume di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione ed oggetti fabbricati con le medesime
9	ex 04.05 A II ex 99.05	Uova e gusci di uova di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
10	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Elmi di <i>Rhinoplax vigil</i> e prodotti scolpiti nella loro materia

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
11 a)	ex 41.01 ex 41.05 ex 99.05	Pelli intere e parti sostanziali di pelli di rettili delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
11 b)	ex 42.02 B ex 42.03	Oggetti da viaggio, borse da donna e contenitori simili e oggetti di vestiario e loro accessori confezionati con le pelli di cui al punto 11 a)
12	ex 05.09 ex 05.15 B ex 95.05 B ex 99.05	Carapaci di tartarughe terrestri o marine, greggi o semplicemente preparati e scagliati
13	ex 02.04 C II ex 02.06 C II ex 21.05 A	Carni di tartaruga e zuppe di tartaruga
14	ex 05.15 B ex 99.05	Alti di farfalle delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione e merci fabbricate con queste ali
15	ex 99.05	Animali o parti di animali preparati o imbalsamati delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione
16	ex 06.02 ex 06.04 ex 43.03 B	Tronchi di <i>cyatheaceae</i> e di <i>dycksoniaceae</i> , nonché il legname e le radici indicate nell'appendice II della convenzione

ALLEGATO C

ELENCO DELLE SPECIE

oggetto di un trattamento specifico da parte della Comunità

NB :

Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geografiche isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto taxon sono già incluse nell'appendice I della convenzione.

PARTE I

SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

FAUNA

MAMMALIA

EDENTATA

*Myrmecophagidae**Myrmecophaga tridactyla**Tamandua tetradactyla chapadensis*

CARNIVORA

*Viverridae**Cynogale bennetti**Eupleres goudotii* = 310*Fossa fossa**Prionodon linsang*

PINNIPEDIA

*Phocidae**Mirounga angustirostris**Mirounga leonina*CETACEA spp. (*) ⁽¹⁾

SIRENIA

*Dugongidae**Dugong dugon* (*) + 205*Trichechidae**Trichechus senegalensis*

PERISSODACTYLA

*Equidae**Equus hemionus* (*)*Equus zebra hartmannae**Tapiridae**Tapirus terrestris*

ARTIODACTYLA

*Bovidae**Antilocapra americana mexicana**Capra falconeri* (*)

PHOLIDOTA

*Manidae**Manis spp.* (*)

RODENTIA

*Sciuridae**Ratufa spp.*

(1) Esclusi gli specimen delle specie di cui all'allegato II della convenzione nonché i loro prodotti e derivati catturati dai groenlandesi su licenza concessa dalle competenti autorità della Groenlandia e della Danimarca.

Dichiarazione ad articolo 2

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, in considerazione della natura principalmente culturale di taluni articoli artigianali fabbricati in Groenlandia con esemplari di cetacei e dello scarso volume di questa attività, quest'ultima non va considerata come avente carattere principalmente commerciale e che la concessione di licenze d'esportazione e d'importazione a questo fine può pertanto considerarsi conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento.

In consultazione con la Commissione, le autorità di gestione danesi sorveglieranno queste esportazioni ed importazioni che non dovranno superare in modo significativo l'attuale basso livello.

AVES

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae
Spheniscus demersus

CICONIIFORMES

Ardeidae
Bubulcus ibis
Casmerodius albus
Egretta garzetta
Ciconiidae
Ciconia nigra
Threskiornithidae
Platalea leucorodia
Phoenicopteridae
Phoenicoparrus andinus
Phoenicoparrus jamesi
Phoenicopterus ruber chilensis
Phoenicopterus ruber ruber

ANSERIFORMES

Anatidae
Coscoroba coscoroba
Cygnus bewickii jankowskii
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiacus
Anas querquedula
Aythya nyroca

FALCONIFORMES spp. (*) – 106

GALLIFORMES

Phasianidae
Argusianus argus
Cyrtonyx montezumae mearnsi – 108
Cyrtonyx montezumae montezumae
Francolinus ochropectus
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Polyplectron bicalcaratum
Polyplectron germaini
Polyplectron malacense

GRUIFORMES

Gruidae
Grus canadensis pratensis
Otididae
Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Laridae
Larus brunnicephalus

COLUMBIFORMES

Columbidae
Columba livia
Goura cristata
Goura scheepmakeri
Goura victoria

CUCULIFORMES

Musophagidae
Gallirex porphyreolophus
Tauraco corythaix

STRIGIFORMES spp. (*)

CORACIIFORMES

Bucerotidae
Aceros narcondami
Buceros bicornis (*)
Buceros hydrocorax hydrocorax
Buceros rhinoceros rhinoceros

PICIFORMES

Picidae
Picus squamatus flavirostris

PASSERIFORMES

Hirundinidae
Pseudochelidon sirintarae
Paradisaeidae spp.

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata

SAURIA

Chamaeleonidae
Chamaeleo chamaeleon
Teiidae
Cnemidophorus hyperythrus
Helodermatidae
Heloderma spp.

PISCES

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima gigas

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)*Parnassius apollo**Trogonoptera* spp. (sensu D'Abrera)*Troides* spp. (sensu D'Abrera)

FLORA

ORCHIDACEAE

*Cypripedium calceolus**Epipactis palustris**Epipactis helleborine**Epipactis leptochila**Epipactis muelleri**Epipactis dunensis**Epipactis purpurata**Epipactis phyllanthos**Epipactis atrorubens**Epipactis microphylla**Cephalanthera damasonium**Cephalanthera longifolia**Cephalanthera cucullata**Cephalanthera epipactoides**Cephalanthera rubra**Limodorum abortivum**Epipogium aphyllum**Neottia nidus-avis**Listera ovata**Listera cordata**Spiranthes spiralis**Spiranthes aestivalis**Spiranthes romanzoffiana**Goodyera repens**Gemmaria diphylla**Herminium monorchis**Neottianthe cucullata**Platanthera bifolia**Platanthera chlorantha**Chamorchis alpina**Gymnadenia conopsea**Gymnadenia odoratissima**Pseudorchis albida**Pseudorchis frivaldii**Nigritella nigra**Coeloglossum viride**Dactylorhiza iberica**Dactylorhiza sambucina**Dactylorhiza sulphurea**Dactylorhiza incarnata**Dactylorhiza majalis**Dactylorhiza cordigera**Dactylorhiza traunsteineri**Dactylorhiza russowii**Dactylorhiza elata**Dactylorhiza maculata**Dactylorhiza fuchsii**Dactylorhiza saccifera**Neotinea maculata**Traunsteinera globosa**Orchis papilionacea**Orchis boryi**Orchis morio**Orchis longicornu**Orchis coriophora**Orchis sancta**Orchis ustulata**Orchis tridentata**Orchis lactea**Orchis italica**Orchis simia**Orchis militaris**Orchis punctulata**Orchis purpurea**Orchis saccata**Orchis patens**Orchis spitzelii**Orchis mascula**Orchis pallens**Orchis provincialis**Orchis anatolica**Orchis quadripunctata**Orchis laxiflora**Aceras anthropophorum**Himantoglossum hircinum**Barlia robertiana**Anacamptis pyramidalis**Serapias cordigera**Serapias neglecta**Serapias vomeracea**Serapias lingua**Serapias parviflora**Ophrys insectifera**Ophrys speculum**Ophrys lutea**Ophrys fusca**Ophrys pallida**Ophrys sphegodes**Ophrys spruneri**Ophrys ferrum-equinum**Ophrys bertolonii**Ophrys lunulata**Ophrys argolica**Ophrys reinholdii*

Ophrys cretica
Ophrys carmeli
Ophrys scolopax
Ophrys fuciflora
Ophrys arachnitiformis
Ophrys tenthredinifera
Ophrys apifera
Ophrys bombyliflora
Corallorhiza trifida

Liparis loeselii
Microstylis monophyllos
Hammarbya paludosa

PRIMULACEAE

Cyclamen graecum (incl. *Cyclamen mindleri*)
Cyclamen creticum
Cyclamen balearicum
Cyclamen persicum

PARTE 2

SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae
Zaglossus spp.

MARSUPIALIA

Macropodidae
Dendrolagus bennettianus
Dendrolagus inustus
Dendrolagus lumholzi
Dendrolagus ursinus

PRIMATES spp. ()*

CARNIVORA

Canidae
Canis lupus ()*
Chrysocyon brachyurus
Ursidae
Ursus (= Thalarctos) maritimus
Procyonidae
Ailurus fulgens
Felidae
Felis bengalensis ()*

Felis concolor ()*
Felis geoffroyi
Felis pajeros
Felis pardalis ()*
Felis serval
Felis tigrina ()*
Felis wiedii ()*
Felis vagouarounds ()*
Felis lynx ()*
Felis sylvestris

PROBOSCIDEA

Elephantidae
Loxodonta africana

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae
Choeropsis liberiensis
Hippopotamus amphibius
Cervidae
Pudu mephistophiles
Bovidae
Ovis ammon ()*

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae
Anas aucklandica aucklandica
Anas aucklandica chlorotis
Anas bernieri

GALLIFORMES

Cracidae
Crax rubra
Ortalis vetula
Penelopina nigra

GRUIFORMES

Rallidae*Gallirallus australis hectori*

COLUMBIFORMES

Columbidae*Gallicolumba luzonica*

PSITTACIFORMES

Psittacidae spp. — 109

PASSERIFORMES

Pittidae*Pitta brachyura nympha***Cotingidae***Rupicola peruviana**Rupicola rupicola***Muscicapidae***Psophodes nigrogularis*

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae spp. (escluse le seguenti tre specie : *Testudo graeca*, *Testudo hermanni* e *Testudo marginata*, che figurano nella parte I dell'allegato C)**Pelomedusidae***Podocnemis* spp.*CROCODYLIA* spp. (*) = 325

SAURIA

Gekkonidae*Phelsuma* spp.**Agamidae***Uromastyx* spp.**Iguanidae***Amblyrhynchus cristatus**Conolophus* spp.**Varanidae***Varanus* spp. (*)

SERPENTES

Boidae*Constrictor constrictor* (syn. *Boa constrictor*)*Eunectes* spp.*Python* spp. (*)*Eryx jaculus***Colubridae***Cyclagras gigas*

AMPHIBIA

SALIENTIA

Bufo*Bufo retiformis*

ANTHOZOA

ANTIPATHARIA spp.

FLORA

PRIMULACEAE

Cyclamen hederifolium (*Cyclamen neapolitanum*)*Cyclamen purpurascens* (*Cyclamen europaeum* autc)*Cyclamen repandum* (*Cyclamen vernale*)

ALLEGATO D

COMUNITÀ EUROPEA		CITES	
1 Esportatore o riesportatore		☐ LICENZA DI IMPORTAZIONE	☐ CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE
		☐ LICENZA DI ESPORTAZIONE	☐ CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE
		ORIGINALE	
4 Importatore (destinatario)		2 Numero	3 Ultimo giorno di validità
6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi		5 AUTORITÀ DI RILASCIO	
		7 Paese di (ri)esportazione	8 Paese di destinazione

A	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine		
	17 Nome scientifico	18 Nome comune	15 App./All. n.	16 Fonte (*)	
B	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine		
	17 Nome scientifico	18 Nome comune	15 App./All. n.	16 Fonte (*)	
C	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine		
	17 Nome scientifico	18 Nome comune	15 App./All. n.	16 Fonte (*)	
19 ☐ L'IMPORTAZIONE ☐ LA (RI)ESPORTAZIONE DELLE MERCI SOPRA DESCRITTE È AUTORIZZATA. I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione ☐ sono stati presentati ☐ devono essere presentati ai servizi doganali d'importazione. Condizioni particolari:					
(Luogo e data)		(Firma)		(Timbro ufficiale)	
20 RISERVATO ALLA DOGANA Merci ☐ importate ☐ (ri)esportate: ☐ I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione sono stati presentati.					
	Massa netta (kg)	Quantità	Documento doganale modello:		
A			numero:		
B			data:		
C			(Firma) (Timbro ufficiale)		

(*) Vedi a targa.

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.

Il termine „acquistati” significa:

(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o

(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.

La data di acquisto deve essere indicata.

U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITÀ EUROPEA

1 Esportatore o riesportatore
4 Importatore (destinatario)
6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi

CITES

☐ LICENZA DI IMPORTAZIONE☐ CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE☐ LICENZA DI ESPORTAZIONE☐ CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE

COPIA per il titolare



2 Numero	3 Ultimo giorno di validità
5 AUTORETÀ DI RILASCIO	
7 Paese di (ri)esportazione	8 Paese di destinazione

A	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine	15 App./All. n.	16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
B	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine	15 App./All. n.	16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
C	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine	15 App./All. n.	16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
19 ☐ L'IMPORTAZIONE ☐ LA (RI)ESPORTAZIONE DELLE MERCI SOPRA DESCRITTE È AUTORIZZATA. I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione ☐ sono stati presentati ☐ devono essere presentati ai servizi doganali d'importazione. Condizioni particolari:					
(Luogo e data)		(Firma)		(Timbro ufficiale)	
20 RISERVATO ALLA DOGANA Merci ☐ importate ☐ (ri)esportate: ☐ I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione sono stati presentati.					
	Massa netta (kg)	Quantità	Documento doganale modello:		
A			numero:		
B			data:		
C			(Firma)		
			(Timbro ufficiale)		

(*) Vedi a tergo.

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.

Il termine „acquistati” significa:

(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o

(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.

La data di acquisto deve essere indicata.

U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITÀ EUROPEA

1 Esportatore o riesportatore		CITES ☐ LICENZA DI IMPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE ☐ LICENZA DI ESPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE	
		COPIA da restituire dalla dogana all'autorità di rilascio 	
4 Importatore (destinatario)		2 Numero	3 Ultimo giorno di validità
		5 AUTORITÀ DI RILASCIO	
6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi		7 Paese di (ri)esportazione	8 Paese di destinazione

A	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine		
	17 Nome scientifico	18 Nome comune	15 App./Alt. n.	16 Fonte (*)	
B	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine		
	17 Nome scientifico	18 Nome comune	15 App./Alt. n.	16 Fonte (*)	
C	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine		
	17 Nome scientifico	18 Nome comune	15 App./Alt. n.	16 Fonte (*)	
19 ☐ L'IMPORTAZIONE ☐ LA (RI)ESPORTAZIONE DELLE MERCI SOPRA DESCRITTE È AUTORIZZATA. I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione ☐ sono stati presentati ☐ devono essere presentati ai servizi doganali d'importazione. Condizioni particolari:					
(Luogo e data)		(Firma)	(Timbro ufficiale)		
20 RISERVATO ALLA DOGANA. Merci ☐ importate ☐ (ri)esportate. ☐ I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione sono stati presentati.					
	Massa netta (kg)	Quantità	Documento doganale modello		
A			numero		
B			data		
C			(Firma)		
			(Timbro ufficiale)		

(*) Vedi a tergo

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.

Il termine „acquistati” significa:

(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o

(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.

La data di acquisto deve essere indicata.

U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITA EUROPEA

1 Esportatore o riesportatore

4 Importatore (destinatario)

6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi

CITES

☐ LICENZA DI IMPORTAZIONE☐ CERTIFICATO
DI IMPORTAZIONE☐ LICENZA DI ESPORTAZIONE☐ CERTIFICATO
DI RIESPORTAZIONE

COPIA destinata all'autorità di rilascio



2 Numero

3 Ultimo giorno di validità

5 AUTORITÀ DI RILASCIO

7 Paese di (ri)esportazione

8 Paese di destinazione

A	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine		
	17 Nome scientifico	18 Nome comune	15 App./Ali. n.	16 Fonte (*)	
B	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine		
	17 Nome scientifico	18 Nome comune	15 App./Ali. n.	16 Fonte (*)	
C	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine		
	17 Nome scientifico	18 Nome comune	15 App./Ali. n.	16 Fonte (*)	
19 ☐ L'IMPORTAZIONE ☐ LA (RI)ESPORTAZIONE DELLE MERCI SOPRA DESCRITTE È AUTORIZZATA. I documenti di (ri)esportazione rilasciati dal paese di (ri)esportazione ☐ sono stati presentati ☐ devono essere presentati ai servizi doganali d'importazione. Condizioni particolari:					
(Luogo e data)		(Firma)		(Timbro ufficiale)	

(*) Vedi a tergo.

(*) W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.

Il termine „acquistati” significa:

(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o

(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.

La data di acquisto deve essere indicata.

U - I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITÀ EUROPEA		CITES ☐ LICENZA DI IMPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE ☐ LICENZA DI ESPORTAZIONE ☐ CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE	
1 Esportatore o riesportatore		DOMANDA 2 Numero 3 Ultimo giorno di validità	
4 Importatore (destinatario)		5 AUTORITÀ DI RILASCIO	
6 Indirizzo permanente presso il quale saranno custoditi gli animali vivi		7 Paese di (ri)esportazione	8 Paese di destinazione

A	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine	15 App./All. n.	16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
B	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine	15 App./All. n.	16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
C	9 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		10 N. tariffa doganale	11 Massa netta (kg)	12 Quantità
			13 Paese d'origine		
			14 N. licenza paese d'origine	15 App./All. n.	16 Fonte (*)
	17 Nome scientifico	18 Nome comune			
19 (A) In caso d'importazione di esemplari di cui all'Appendice I ed all'Allegato C 1: - Motivi per cui viene chiesta l'importazione:					
(B) In caso di (ri)esportazione: ☐ Ho acquistato gli esemplari di (**) ☐ I prodotti sono stati introdotti nella Comunità in conformità delle disposizioni loro applicabili a tale data (**). (**) Allegare documenti giustificativi.					
20 DOMANDA Il sottoscritto fa domanda di ☐ licenza d'importazione ☐ licenza d'esportazione ☐ certificato di riesportazione per le merci sopra descritte. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle leggi sulla protezione della natura vigenti nel paese di importazione/(ri)esportazione e che - per quanto di sua conoscenza - tutti i particolari della presente domanda e relativa documentazione sono corretti. (Luogo e data) (Firma)					

(*) Vedi a tergo

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.

Il termine „acquistati” significa:

(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o

| (ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.

La data di acquisto deve essere indicata.

U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

ALLEGATO E

COMUNITA' EUROPEA

1 Titolare		CITES CERTIFICATO			
		2 Numero	ORIGINALE		
		3 AUTORITÀ DI RILASCIO MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE Corpo Forestale dello Stato Servizio Certificazione CITES			
A	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
B	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
C	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
D	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
13 SI CERTIFICA CHE GLI ESEMPLARI SOPRA DESCRITTI: ☐ sono entrati, conformemente alla Convenzione, nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) n. 3626/82, prima dell'entrata in vigore dello stesso. ☐ sono stati introdotti nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82. ☐ sono stati acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile alla relativa specie in (Stato membro). ☐ sono nati ed allevati in cattività o sono parte di questo animale o sono da esso derivati. ☐ sono stati riprodotti artificialmente o sono parte di questo vegetale o sono da esso derivati. ☐ sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti. ☐ sono stati tolti dal loro ambiente naturale con l'autorizzazione delle autorità competenti. (Luogo e data) (Firma) (Timbro ufficiale)					

(*) Vedi a tergo.

(¹) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.

Il termine „acquistati” significa:

(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o

(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.

La data di acquisto deve essere indicata.

U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITA' EUROPEA

1 Titolare		CITES CERTIFICATO			
		2 Numero	COPIA		
		3 AUTORITÀ DI RILASCIO MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE Corpo Forestale dello Stato Servizio Certificazione CITES			
A	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
B	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
C	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
D	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
13 SI CERTIFICA CHE GLI ESEMPLARI SOPRA DESCRITTI: ☐ sono entrati, conformemente alla Convenzione, nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) n. 3626/82, prima dell'entrata in vigore dello stesso. ☐ sono stati introdotti nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82. ☐ sono stati acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile alla relativa specie in (Stato membro). ☐ sono nati ed allevati in cattività o sono parte di questo animale o sono da esso derivati. ☐ sono stati riprodotti artificialmente o sono parte di questo vegetale o sono da esso derivati. ☐ sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti. ☐ sono stati tolti dal loro ambiente naturale con l'autorizzazione delle autorità competenti.					
(Luogo e data)		(Firma)		(Timbro ufficiale)	

(*) Vedi a tergo

(*) W - Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C - Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A - Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P - Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.

Il termine „acquistati” significa:

(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o

(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto.

La data di acquisto deve essere indicata.

U - I dati non sono disponibili o conosciuti.

COMUNITA' EUROPEA

1 Titolare		CITES CERTIFICATO			
		2 Numero	DOMANDA		
		3 AUTORITÀ DI RILASCIO			
		MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE Corpo Forestale dello Stato Servizio Certificazione CITES			
A	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
B	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
C	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
D	4 Descrizione completa delle merci (sesso, età, contrassegni, etc.)		5 Paese d'origine e n. di licenza	6 Massa netta (kg)	7 Quantità
			8 Data dell'acquisto	9 App./All. n.	10 Fonte (*)
	11 Nome scientifico	12 Nome comune			
13 IL SOTTOSCRITTO FA DOMANDA DI UN CERTIFICATO ATTESTANTE CHE GLI ESEMPLARI SOPRA DESCRITTI: ☐ sono entrati conformemente alla Convenzione, nel territorio cui si applica il regolamento (CEE) n. 3626/82, prima dell'entrata in vigore dello stesso ☐ sono stati introdotti nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3626/82 ☐ sono stati acquistati prima che la Convenzione fosse applicabile alla relativa specie in (Stato membro) ☐ sono nati ed allevati in cattività o sono parte di questo animale o sono da esso derivati ☐ sono stati riprodotti artificialmente o sono parte di questo vegetale o sono da esso derivati ☐ sono stati tolti dal loro ambiente naturale in virtù di disposizioni vigenti ☐ sono stati tolti dal loro ambiente naturale con l'autorizzazione delle autorità competenti (Luogo e data) (Firma)					

(*) Vedi a tergo

(*) W – Gli esemplari sono stati catturati allo stato selvatico.

C – Gli esemplari costituiscono una seconda generazione o generazione successiva, proveniente da animali di riproduzione in ambiente controllato, o sono parti o prodotti di tali animali.

A – Gli esemplari sono stati riprodotti artificialmente o sono parti o prodotti di tali vegetali.

P – Gli esemplari sono stati acquistati prima che le disposizioni della convenzione entrassero in vigore.

Il termine „acquistati” significa:

(i) la rimozione iniziale dell'intero esemplare vivo o morto dal suo ambiente naturale, o

(ii) l'acquisizione personale di qualsiasi parte o prodotto

La data di acquisto deve essere indicata.

U – I dati non sono disponibili o conosciuti.

ALLEGATO F

**ELENCO DELLE ZONE CON L'INDICAZIONE DEI PAESI E TERRITORI
DI APPARTENENZA**

ZONA A 1**COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE)**

1. Belgio, Danimarca, Francia, Germania (Repubblica Federale), Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprese le isole Normanne e l'Isola di Mann, Irlanda, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi (CEE).
2. Guadalupe, Guyana, Martinica, Réunion (DOM), Saint-Pierre e Miquelon.

ZONA A 2**a) PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE ASSOCIATI ALLA CEE (PTOM)**

1. *Paesi d'oltremare nella sfera del Regno dei Paesi Bassi:*
Antille Olandesi (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, S. Eustachio e la parte meridionale di S. Martin).
2. *Territori d'oltremare della Repubblica Francese:*
Mayotte
Nuova Caledonia e dipendenze Terre australi e antartiche francesi
Polinesia Francese Wallis e Futuna (Isole)
3. *Paesi e territori d'oltremare nella sfera del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:*
Belize; Brunei Montserrat
Cayman (Isole) Pitcairn
Falkland e dipendenze (Isole) Sant'Elena e dipendenze

Stati associati del mar dei Caraibi:

Anguilla, Nevis, S. Christophe	Territ. Britannico dell'Oceano Indiano	Turks e Caicos (Isole)
Territ. Britannico dell'Antartico		Vergini Britanniche (Isole)

b) STATI A.C.P. (Stati Africani, dei Caraibi e del Pacifico associati alla CEE):

Alto Volta	Grenada (comp. le Grenadine Meridionali)	S. Vincent (comp. le Grenadine Settentrionali)
Antigua e Barbuda	Guinea	Samoa Occidentale
Bahamas	Guinea Bissau	São Tome e Principe
Barbados	Guinea Equatoriale	Seichelles
Benin	Guyana	Senegal
Botswana	Kenya	Sierra Leone
Burundi	Kiribati (ex Gilbert)	Somalia
Camerun	Lesotho	Sudan
Capo Verde	Liberia	Surinam
Centrafica (Rep.)	Malgascia (Rep.)	Swaziland
Ciad	Malawi	Tanzania
Comore	Mali	Togo
Congo (Rep. Popolare)	Mauritania	Tonga
Costa d'Avorio	Maurizio	Trinidad e Tobago
Dominica	Niger	Tuvalu
Etiopia	Nigeria	Uganda
Figi	Papua - Nuova Guinea	Vanuatu (ex Nuove Ebridi)
Gabon	Ruanda	Zaire
Gambia	Salomone	Zambia
Ghana	S. Lucia	Zimbabwe (ex Rhodesia)
Giamaica		
Gibuti		

c) STATI DELLA ZONA DI LIBERO SCAMBIO (ZLS)

Austria	Islanda	Portogallo
Finlandia	Norvegia	Svezia
		Svizzera

d) STATI ASSOCIATI ALLA CEE E STATI CON ACCORDI PARTICOLARI (SAP)

Algeria	Israele	Siria
Cipro	Jugoslavia	Spagna
Egitto	Libano	Tunisia
Giordania	Malta	Turchia
Faeröer	Marocco	

(Magreb: Algeria, Marocco e Tunisia).

(Mashrak: Egitto, Giordania, Libano e Siria).

ZONA A 3

Abu Dhabi (1)	Dubai (1)	Nepal
Afghanistan	Ecuador	Nicaragua
Ajman (1)	El Salvador	Nuova Zelanda (e territori amministrati)
Alhucemas (Spagna)	Filippine	Oman
Andorra	Fujairah (1)	Pakistan
Angola e Cabinda	Gibilterra	Panama
Arabia Saudita	Groenlandia	Paraguay
Argentina	Guatemala	Perù
Australia (e terr. amministrati)	Haiti	Qatar
Azzorre	Helgoland (Isola, Germania Rep. Federale)	Ras al Khaimah (1)
Bahreïn	Honduras	Sharjah (1)
Bangladesh	Hong Kong	Sikkim
Bermuda	India	Singapore
Bhutan	Indonesia	Sri Lanka
Birmania	Irak	Stati Uniti d'America (e territori amministrati)
Bolivia	Iran	Sud Africa
Brasile	Khmer (Cambogia)	Taiwan
Busingen (terr., Germania R.F.)	Kuwait	Territori sotto l'Alta Commissione del Pacifico dell'Est
Cambogia	Laos	Thailandia
Canada	Libia	Uruguay
Canarie	Macao	Venezuela
Ceuta	Malaysia	Yemen (del Nord)
Cile	Maldivi	Yemen del Sud (Rep. Popolare)
Colombia	Melilla	Umm Al Quaiwain (1)
Corea del Sud	Messico	
Costarica	Mozambico	
Cuba	Nauru	
Dominicana (Rep.)		

ZONA B

Albania	Mongolia (Repubblica Popolare)	Romania
Bulgaria	Polonia	Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche
Cecoslovacchia	Repubblica Democratica Tedesca	Ungheria
Cina (Repubblica Popolare)		Vietnam (Repubblica Socialista)
Corea del Nord		

ZONA C

Giappone

(1) Unione Emirati Arabi.

(1175)

ERNESTO LUPC, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

(c. m. 411200840640)

L. 3.000